

OMNIA SRL

**Modello di
Organizzazione,
Gestione e Controllo
ai sensi del D. Lgs. 8
giugno 2001, n. 231**

PARTE SPECIALE

REV. 02 DEL 31.12.2025

INDICE

INDICE.....	0
1. INTRODUZIONE	4
2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	5
2.1 ORGANIGRAMMA AZIENDALE	6
2.2 ORGANIZZAZIONE INTERNA A SUPPORTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - RUOLO DEI RESPONSABILI INTERNI	6
3. RISK ASSESSMENT - MAPPA DEI RISCHI NEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL D.LGS. N. 231/2001	7
3.1. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	7
3.2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI	8
4. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12
4.1 PREMESSA.....	12
4.2 I REATI CONTRO E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI.....	12
4.3. PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO.....	21
4.3.1 <i>Gestione dei rapporti con enti pubblici per la richiesta e l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e/o provvedimenti o atti amministrativi.....</i>	21
4.3.2 <i>Acquisizione/gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da soggetti pubblici.....</i>	23
4.3.3 <i>Gestione delle gare d'appalto pubblico e gestione dei rapporti con le stazioni appaltanti</i>	26
4.3.4 <i>Gestione degli adempimenti fiscali/tributari/previdenziali</i>	28
4.3.5 <i>Gestione contenziosi giudiziari o stragiudiziali.....</i>	30
4.3.6 <i>Gestione verifiche e ispezioni e degli adempimenti presso enti pubblici o autorità di vigilanza.....</i>	32
4.3.7 <i>Gestione delle spese di rappresentanza.....</i>	34
4.3.8 <i>Gestione degli investimenti.....</i>	36
5. REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI.....	38
5.1 PREMESSA.....	38
5.2 I REATI SOCIETARI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI.....	38
5.3. PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO.....	44
5.3.1 <i>Gestione amministrativa e fiscale</i>	45
5.3.2 <i>Gestione verifiche e ispezioni e degli adempimenti presso enti pubblici o autorità di vigilanza</i>	48
5.3.3 <i>Gestione acquisti di beni e servizi.....</i>	48
5.3.4 <i>Gestione acquisizione e gestione risorse umane</i>	48
5.3.5 <i>Gestione delle spese di rappresentanza.....</i>	48
5.3.6 <i>Gestione degli investimenti.....</i>	48
5.3.7 <i>Gestione dei rapporti con il revisore legale.....</i>	49
5.3.8 <i>Gestione degli affari societari.....</i>	51
6. REATO DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	53
6.1 PREMESSA.....	53
6.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI ..	53
6.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO	55
6.3.1 <i>Gestione degli adempimenti prevenzionistici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>	56
7. REATI AMBIENTALI.....	62
7.1. PREMESSA.....	62
7.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI ..	62
7.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO	69
7.3.1 <i>Gestione dei rifiuti.....</i>	70

8. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	73
8.1 PREMESSA	73
8.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI ..	73
8.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO	76
8.3.1 <i>Acquisto di beni e servizi</i>	76
8.3.2 <i>Consulenze e prestazioni professionali</i>	79
8.3.3 <i>Flussi finanziari e rapporti con le banche</i>	81
9. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	83
9.1 PREMESSA	83
9.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI ..	83
9.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO	84
10.1 PREMESSA	85
10.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI	85
10.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHI DI COMMISSIONE REATO	86
11. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	86
11.1 PREMESSA	87
11.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI	87
11.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO	91
11.3.1 <i>Processi sensibili ex art. 24 bis</i>	92
12. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	94
12.1 PREMESSA	94
12.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI	94
12.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO	96
13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	97
13.1 PREMESSA	97
13.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI	97
13.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO	99
14. REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO	100
14.1 PREMESSA	100
14.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI	100
14.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO	101
15. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	102
15.1 PREMESSA	102
15.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI	102
15.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO	104
16. REATI REALIZZATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	105
16.1 PREMESSA	105
16.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI	105
16.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO	110
17. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO APPARECCHI VIETATI.....	111
17.1 PREMESSA	111
17.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI	111

17.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO	112
18. REATI TRANSNAZIONALI	113
18.1 PREMESSA	113
18.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI	113
18.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO	114
19. REATO DI CONTRABBANDO	115
19.1 PREMESSA	115
19.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI	115
19.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO	121
20. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	122
20.1 PREMESSA	122
20.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI	122
20.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHI DI COMMISSIONE REATO	123
21. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	124
21.1 PREMESSA	124
21.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI	124
21.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHI DI COMMISSIONE REATO	125
22. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	126
22.1 PREMESSA	126
22.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI	126
22.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHI DI COMMISSIONE REATO	126
23. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	127
23.1 PREMESSA	127
23.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI	127
3. PROCESSI AZIENDALI A RISCHI DI COMMISSIONE REATO	127
24. PROCESSI STRUMENTALI	129
24.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	130
24.2 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	132
24.3 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	132
24.4 ACCORDI TRANSATTIVI	133

1. INTRODUZIONE

Il presente modulo costituisce parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.

La PARTE SPECIALE del modello contiene la sintesi della valutazione dei rischi nella quale sono rappresentate:

- ✓ le aree ritenute a rischio di reato;
- ✓ le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio reato o delle attività sensibili;
- ✓ i processi e le attività sensibili;
- ✓ i reati astrattamente perpetrabili;
- ✓ gli esempi di possibili modalità di realizzazione del reato e relative finalità;
- ✓ la tipologia dei controlli chiave ritenuti necessari con riferimento a ciascuna attività a rischio e strumentale;
- ✓ il sistema autorizzativo e di segregazione delle funzioni;
- ✓ i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati (indicati richiamando i singoli paragrafi del Codice Etico e del Codice di Condotta);
- ✓ i compiti spettanti all'OdV al fine di prevenire il pericolo di commissione dei reati. In particolare sono stati codificati i flussi informativi verso l'OdV la cui attuazione è stata garantita attraverso l'individuazione di un *Key Officer* per ciascuna area a rischio e strumentale cui spetta il compito di trasmettere *report* all'OdV.

2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa prevede la presenza di un Amministratore Unico al quale riportano le seguenti funzioni:

- **Organismo di Vigilanza:** è costituito ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 All'Organismo di vigilanza è demandato il compito di effettuare la valutazione dei rischi dall'esposizione della Società dai reati suddetti, definire tutte le procedure atte a prevenire la commissione degli stessi, nonché l'effettuazione dei controlli tesi a verificare la loro corretta osservanza. .
- **Responsabile Servizio prevenzione e protezione RSPP:** è costituito ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. Si occupa di garantire l'attuazione delle disposizioni previste dal T.U. n°81/08 e normativa complementare.
- **Responsabile Sistema di Gestione della Qualità:** è responsabile della costante aderenza alla realtà aziendale delle Procedure di Sistema di Gestione Ambientale. Collabora con i singoli responsabili delle funzioni aziendali per la definizione delle procedure operative, funzionali agli standard di qualità definiti dal governo aziendale.
- **Direttore tecnico:** garantisce l'organizzazione ed il funzionamento operativo della società.
Principali funzioni:
 - ✓ assicura la regolarità amministrativa delle attività produttive;
 - ✓ assicura la tutela e la salvaguardia del patrimonio immobiliare di pertinenza ed a servizio delle attività;
 - ✓ assicura l'assistenza nella sottoscrizione degli atti che si rendono necessari con le PP.AA. e con i terzi privati funzionali alle attività;
 - ✓ esercita la gestione dei processi di produzione;
 - ✓ assicura la corretta gestione del ciclo produttivo nel rispetto della norma, della regolamentazione e della buona tecnica;
 - ✓ dirige e coordina il personale addetto in organico;
 - ✓ gestire i rapporti con imprese terze per la fruizione di servizi funzionali con le attività;
 - ✓ presidia e gestisce l'organizzazione ed i sistemi di controllo di qualità dei prodotti/servizi in conformità ai livelli di qualità aziendale, alle normative vigenti ed alle richieste dei Clienti;
 - ✓ Gestisce e coordina gli adempimenti inerenti l'acquisizione e l'approvvigionamento di servizi, materiali ed attrezzature funzionali alle attività.
- **Responsabile gestione tecnica cantiere:** cura le attività inerenti la gestione delle commesse che gli vengono assegnate e, segue la realizzazione della commessa coordinando le risorse necessarie, provvedendo alla corretta contabilizzazione delle lavorazioni in cantiere e mantenendo i contatti con la Direzione Lavori del Committente.
- **Funzione Amministrazione/Contabilità:** garantisce il regolare svolgimento degli adempimenti amministrativi della società, curando la tenuta e l'aggiornamento delle scritture

contabili, la ottimizzazione della gestione dei flussi finanziari e dei rapporti di debito e di credito delle società nei confronti dei terzi.

- **Funzione Personale:** gestisce il processo di assunzione dei dipendenti, garantisce le attività di formazione e gestisce la rilevazione delle presenze, i permessi, i congedi straordinari, le assenze, il lavoro straordinario e gli altri istituti previsti dal rapporto di lavoro.
- **Funzione Acquisti:** garantisce la corretta ed efficiente gestione degli approvvigionamenti dei beni e servizi e la loro disponibilità ai servizi nel rispetto della normativa;
- **Funzione Gare d'appalto:** gestisce il processo inerente le attività riguardanti la gestione delle gare d'appalto, delle fasi preliminari per accedere alla gara; valutazione tecnico/economica per la partecipazione; redazione dei progetti tecnici; gestione della documentazione di gara e elaborazione dei dati necessari.
- **Funzione Sistemi Informativi:** sviluppa e gestisce i sistemi informativi/ci in funzione delle esigenze organizzative delle società.

2.1 ORGANIGRAMMA AZIENDALE

L'ultima versione dell'organigramma aziendale è da considerarsi allegato al presente modello.

2.2 ORGANIZZAZIONE INTERNA A SUPPORTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - RUOLO DEI RESPONSABILI INTERNI

I Responsabili Interni, designati nell'ambito delle Funzioni Operative per ciascuna attività a rischio, costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione di reati e, di conseguenza, sono referenti diretti dell'Organismo di Vigilanza per ogni attività informativa e di controllo.

Nel caso in cui le attività svolte risultino particolarmente complesse, il Responsabile Interno, ferme restando le proprie responsabilità, potrà affidare i propri compiti a sub Responsabili Interni, comunicando i relativi nominativi all'Organismo di Vigilanza.

Il Responsabile Interno sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Decreto e del Modello Organizzativo, del seguente tenore:

“Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. Legislativo n. 231/2001, nonché dei contenuti del Modello di Organizzazione e di Gestione predisposto e diffuso da OMNLA per l'adeguamento alla stessa normativa; dichiara al riguardo che non sussistono allo stato, né da parte propria, né nell'ambito della propria area operativa, situazioni di illiceità o di pericolo riferibili alle ipotesi criminose ivi richiamate”.

I Responsabili Interni:

- a. vigilano sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono i soggetti referenti;
- b. informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
- c. per ogni operazione relativa alle attività emerse come a rischio, predispongono e conservano la documentazione rilevante;
- d. comunicano all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate, nonché la commissione di fatti rilevanti o le valutazioni di rischio reato ai sensi del Decreto;

- e. contribuiscono all'aggiornamento del sistema dei rischi della propria area e informano l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti necessari;
- f. propongono all'OdV e all'Amministratore Unico soluzioni organizzative e gestionali per ridurre i rischi relativi alle attività presidiate.

3. RISK ASSESSMENT - MAPPA DEI RISCHI NEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL D.LGS. N. 231/2001

3.1. La valutazione del rischio

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle aree di rischio, si è preliminarmente effettuata la mappatura dei macroprocessi aziendali attraverso una verifica dell'assetto organizzativo, delle prassi aziendali presenti in azienda e della documentazione interna, costituita da:

- Statuto sociale;
- Organigramma aziendale;
- Visura camerale;
- Procedure aziendali;
- DVR e altri documenti relativi gestione della sicurezza sul lavoro;
- Iso 9001.

Per ogni processo sono stati identificati uno o più responsabili, soprattutto quelli aventi contatti con la pubblica amministrazione.

Con la mappa delle figure apicali si è provveduto ad individuare quei soggetti che all'interno di OMNIA rappresentano la volontà dell'ente in tutti i suoi rapporti esterni.

Tali soggetti, assieme a coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso, risultano essere infatti i più esposti, in virtù del ruolo ricoperto, ai rischi che il modello organizzativo tende a prevenire.

Ebbene la valutazione del rischio ha consentito di analizzare e formalizzare, per ogni area/attività sensibile individuata, le modalità di svolgimento, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti, gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

I rischi reato così identificati sono stati valutati sulla base di due variabili, Frequenza - *reiterazione dell'attività oggetto d'analisi* - e Rilevanza- *eventuale beneficio, inteso come interesse o vantaggio per la Società, derivante dalla commissione del reato* -, il cui prodotto identifica la misura del Rischio Inerente.

La determinazione del punteggio da assegnare a Frequenza e Rilevanza, per ciascun rischio individuato, è stata basata su criteri metodologici indicati nelle griglie di valutazione riportate di seguito:

INDICE DI FREQUENZA (F)

<i>Criterio</i>		Punteggio
BASSO:	Remota probabilità di accadimento	1
MEDIO/ BASSO:	Probabilità di accadimento limitata: Una volta su più periodi di riferimento	2
MEDIO:	Una volta o qualche volta all'anno o periodo di riferimento	3
MEDIO/ ALTO:	Decine di volte all'anno o periodo di riferimento	4
ALTO:	Centinaia di volte all'anno	5

INDICE DI RILEVANZA (R)

Criterio		Punteggio
BASSO:	Nessun beneficio ipotizzabile	1
MEDIO/ BASSO:	L'ipotesi che vi sia un beneficio è remota	2
MEDIO:	Il beneficio dipende dal caso specifico	3
MEDIO/ ALTO:	L'ipotesi che vi sia beneficio è molto probabile	4
ALTO:	Di sicuro beneficio	5

Per le singole attività svolte da un'area aziendale è stato calcolato, quale prodotto dei due fattori sopra indicati, un indicatore, definito **Fattore di Rischio Totale (FRT)**.

VALUTAZIONE STATUS		
RISCHIO ELEVATO	FR compreso tra 16 - 25 Priorità elevata = interventi urgenti e segnalazione all'ODV	
RISCHIO MODERATO	FR compreso tra 6 - 15 Priorità media = interventi a medio termine	
RISCHIO BASSO	FR compreso tra 1 - 5 Interventi da valutare in sede di riesame annuale	

La matrice valutativa ha rappresentato la base per poter assumere decisioni per abbassare, ove necessario, il livello rischio residuo e ridurlo ad un livello di accettabilità attraverso la creazione di un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato, se non fraudolentemente.

Dal documento di analisi dei rischi è risultato che OMNIA nelle attività ordinarie, ha già implementato prassi e controlli tali da ridurre il rischio residuo, portandolo a livello moderato.

3.2. Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del progetto ha permesso di individuare le attività di OMNIA che possono essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

n.	Processo	Attività Sensibili Sotto Processi	Funzione Responsabile	Altre funzioni coinvolte	Potenziali reati	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
						Frequenza	Rilevanza	Rischio Inerente
1	Gestione dei rapporti con la PA	Gestione verifiche e ispezioni e degli	Amministratore Unico	Direttore Tecnico Rspg	Reati contro la	3	5	15

		adempimenti presso enti pubblici o autorità di vigilanza			PA			
		Gestione degli adempimenti fiscali/tributari/previdenziali	Amministratore Unico	Amministrazione e Contabilità	Reati contro la PA	4	4	16
		Gestione dei rapporti con enti pubblici per la richiesta e l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e/o provvedimenti o atti amministrativi	Direttore Tecnico	Rspg	Reati contro la PA	4	5	20
		Gestione delle gare d'appalto pubblico e Gestione dei rapporti con le stazioni appaltanti delle gare	Direttore Tecnico	Ufficio Gare Amministrazione e Contabilità	Reati contro la PA	4	5	20
		Acquisizione/gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da soggetti pubblici	Amministratore Unico	Direttore Tecnico Amministrazione e Contabilità	Reati contro la PA	3	5	15
2	Gestione Amministrativa e Fiscale	Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili	Amministrazione e Contabilità	Funzioni coinvolte	Reati societari Reati Tributari	5	3	15
		Emissione e contabilizzazione di fatture e note di credito	Amministrazione e Contabilità	Funzioni coinvolte	Reati societari Reati Tributari	5	3	15
		Calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi	Consulente Esterno	Amministrazione e Contabilità	Reati societari Reati Tributari	4	4	16
		Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio	Amministrazione e Contabilità	Consulente Esterno	Reati societari Reati Tributari	4	4	16
		Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale bilancio	Amministratore Unico	Amministrazione e Contabilità Consulente Esterno	Reati societari Reati Tributari	3	4	12
		Gestione degli incassi e pagamenti	Amministrazione e Contabilità	-	Reati contro la PA Reati di falsità Reati di riciclaggio e Reati societari Reati Tributari	5	3	15

3	Gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali	Gestione del contenzioso giudiziale (civile, penale, amministrativo); nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività	Amministratore Unico	Funzioni coinvolte	Reati contro la PA	3	3	9
		Gestione del contenzioso stragiudiziale o arbitrale; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività	Amministratore Unico	Funzioni coinvolte	Reati societari	3	3	9
4	Affari Societari	Collaborazione e supporto nello svolgimento di operazioni straordinarie	Amministratore Unico	Amministrazione e Contabilità Consulenti Esterni	Reati societari	2	3	6
		Gestione dei contratti	Amministratore Unico	Direttore Tecnico Ufficio Gare Consulenti Esterni	Reati societari	4	4	16
5	Gestione spese di rappresentanza	Gestione spese di rappresentanza	Tutte le funzioni aziendali che hanno un budget approvato	Amministrazione e Contabilità	Reati contro la PA Reati Tributari	4	4	16
6	Gestione degli investimenti	Gestione degli investimenti	Amministratore Unico	Direttore Tecnico	Reati contro la PA Reati societari Reati Tributari	3	3	9
7	Gestione Ambientale	Gestione delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti	Direttore Tecnico Responsabile Sistema Gestione Ambientale	Tutti i lavoratori	Reati ambientali	4	5	20
		Gestione dei registri obbligatori e dei formulari	Direttore Tecnico Responsabile Sistema Gestione Ambientale	Funzioni coinvolte	Reati ambientali	4	5	20
		Gestione Normativa ambientale	Amministratore Unico	Direttore Tecnico Responsabile Sistema Gestione Ambientale	Reati ambientali	4	5	20
8	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro	Processi rilevanti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro	Datore di Lavoro RSPP Preposti RLS Medico Competente	Tutti i Lavoratori	Reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro	5	5	25
9	Approvvigionamenti	Gestione della trattativa e della negoziazione con i fornitori	Amministratore Unico	Direttore Tecnico	Reati societari Reati	5	3	15

					Tributari			
		Selezione dei fornitori	Ufficio Acquisti	Direttore Tecnico Funzione richiedente	Reati contro la PA Reati di criminalità Reati di riciclaggio Reati societari Reati Tributari	5	3	15
		Acquisto di servizi (quali ad esempio le consulenze professionali)	Ufficio Acquisti	Direttore Tecnico Funzione richiedente	Reati contro la PA Reati di criminalità Reati di riciclaggio Reati societari Reati Tributari	5	3	15
		Acquisto di beni/materie prime/materiali di consumo	Ufficio Acquisti	Direttore Tecnico Funzione richiedente	Reati contro la PA Reati di criminalità Reati di riciclaggio Reati societari Reati Tributari	5	3	15
10	Gestione del personale	Selezione del personale	Amministratore Unico	Direttore Tecnico Funzio ne richiedente	Reati contro la PA Reati di criminalità Reati societari	4	3	12
		Gestione spese di trasferta del personale	Direttore Tecnico	Funzioni coinvolte	Reati contro la PA Reati societari Reati Tributari	4	3	12
		Compilazioni delle dichiarazioni contributive e versamento contributi previdenziali ed erariali	Consulente esterno	Amminsitrazione e Contabilità	Reati contro la PA Reati societari Reati Tributari	4	4	16
11	Gestione del sistema informativo	Gestione informatizzata documenti amministrativi	Responsabile IT	Funzioni coinvolte	Reati informativi	5	1	5
		Gestione dei Sistemi Informativi e dell'accesso a internet	Responsabile IT	Funzioni coinvolte	Reati informativi	5	1	5

		Gestione delle licenze software	Responsabile IT	Funzioni coinvolte	Reati contro il diritto d'autore	5	1	5

4. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i Reati contro la P.A., ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

4.2 I REATI CONTRO E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

4.2.1 Reati realizzabili in relazione ad erogazioni dello stato o di altri enti pubblici o dell'unione europea

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c p)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della Truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della Truffa ai danni dello Stato.

Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p)

Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103,00.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
 - 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
 - 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
- Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da € 51,00 a € 2.065,00.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Applicabilità dell'art. 322-ter (art. 640-quater c.p) - introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322 bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322 bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Frode in agricoltura (art. 2 l.898/1986) - *modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)*

Reati realizzati nei rapporti con pubblici ufficiali o con incaricati di un pubblico servizio

Peculato (art. 314 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (314-bis c.p) – introdotto dalla L. 112/2024

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Tale nuova fattispecie, anche ribattezzata “**peculato per distrazione**”, è costruita come un reato:

- **proprio** del pubblico ufficiale (PU) o dell'incaricato di pubblico servizio (può essere compiuto solo da questi soggetti);
- **sussidiario** rispetto a quello di peculato (la nuova disposizione si applica solo “fuori dai casi previsti dall'art. 314” – Peculato).

Esso, nello specifico:

- presuppone, come nel peculato, “il **possesso** o comunque la disponibilità” di denaro/cosa mobile altrui da parte del PU in ragione del suo ufficio/servizio;
- sanziona la condotta del PU di **destinare** tale denaro/cosa mobile altrui “ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità” e di **procurare** intenzionalmente “a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto”.

Vi sono alcuni elementi di analogia con l'abrogato reato di **abuso d'ufficio**. L'art. 323 c.p., infatti, *sanzionava la condotta del PU o dell'incaricato di pubblico servizio che "in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ... intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto"* (anche in questo caso con clausola di sussidiarietà rispetto ad altri più gravi reati).

In sede di conversione del DL è stato aggiunto un aumento del massimo edittale di pena nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto siano superiori a centomila euro. Inoltre, si estende anche alla ipotesi di "peculato per distrazione" l'applicazione delle sanzioni (nello specifico di duecento quote) previste dal D.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche).

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D.lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società).

Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318,319, 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Circostanze aggravanti (ar. 319-bis c.p)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno agendo nell'interesse o a vantaggio della società costringa o induca un altro soggetto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Per cui in tale ipotesi il reato si configura mediante la coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue

richieste. La novità introdotta da questo articolo consiste nella punibilità del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, promettere utilità, corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) – *(Il comma 1 e la rubrica sono stati modificati dall'art. 9, comma 2 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 e, successivamente, nuovamente modificati dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 9 agosto 2024, n. 114).*

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Circostanze attenuanti (art. 323-bis c.p.) - *Modificato da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024 e da Legge n.114 del 9 agosto 2024*

Causa di non punibilità (art. 323-ter c.p.) - *Modificato dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024*

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p) – *modificato dalla L. 114/2024, la quale ha eliminato l'ipotesi di millanteria (sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio).*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

4.2.3 Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Gli articoli 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PA (ASP, Regione Siciliana e/o altri Enti Pubblici) attraverso poteri autoritativi o certificativi.

E' irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez VI n. 172191/85).

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

4.2.4 Art. 25 decies d.lgs 231/2001 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria'

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'articolo in questione, è stato introdotto nel decreto dall'art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il reato era già previsto e punito indirettamente dal D. Lgs. n. 231/2001, ma solo come reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10, L. n. 146 del 16 marzo 2006.

4.2.5 La Legge n. 190 del 2012

La normativa in tema di “prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevista dalla **legge 190/2012** (legge Severino), ha registrato, nel corso del 2015, alcune importanti novità legislative nonché delle pronunce da parte delle Autorità ivi preposte quale conseguenza di tutta una serie di tavoli tecnici istituiti a fine 2014.

Tutto ciò normando espressamente l'estensione del perimetro alle società direttamente o indirettamente controllate dalla Pubblica Amministrazione.

La predetta legge 190 del 2012 ha, tra l'altro, introdotto l'obbligo per le singole pubbliche amministrazioni di redigere un “**piano di prevenzione della corruzione**” che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio (art.1 co.5); tale piano deve essere redatto in conformità alle linee guida approvate dalla Commissione nazionale per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) che ai sensi della legge 125/2013 ha assunto la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC).

Le misure introdotte dalla legge n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, la società OMNIA Srl non risulta tra gli enti obbligati alla adozione di un proprio Piano di prevenzione della corruzione (PTPC) e alla nomina di un Responsabile anti Corruzione (RAC).

La Legge n. 3 del 2019

L'art. 1, comma 9, della l. 3/2019 recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”, ribattezzata “*legge Spazzacorrotti*” ha apportato alcune modifiche al d.lgs. 231/2001, ampliando la gamma dei reati-presupposto indicati dall'art. 25, d.lgs. 231/2001, inasprendo le sanzioni del comma 5 dell'art. 25 ed introducendo un'attenuante speciale per la collaborazione dell'ente.

La novella legislativa conferma il ruolo essenziale che assume la disciplina in materia di responsabilità da reato degli enti nell'ambito della lotta alla corruzione.

Come dimostrato dalla esperienza giudiziaria, infatti, capita di frequente che i fenomeni corruttivi si innestino all'interno di attività imprenditoriali, in quanto la gestione “illecita” dei fondi pubblici da un lato consente all'azienda di usufruire di commesse dal valore elevato e di avere, pertanto, un canale di profitto privilegiato e, dall'altro, garantisce al pubblico funzionario infedele un modo per ottenere vantaggi indebiti.

Per tale ragione, quindi, fin dall'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, uno degli ambiti più rilevanti della disciplina è stato proprio quello dei reati contro la pubblica amministrazione .

La riforma in commento, modificando il comma 1 dell'art. 25 del d.lgs. 231/2001, ha inserito nell'elenco dei reati presupposto il **reato di traffico di influenze illecite**, previsto **dall'art. 346 bis c.p.**, che come sopra affrontato, è stato modificato dalla L. 114/2024, la quale ha eliminato l'ipotesi di millanteria (sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio).

Con la legge “Spazzacorrotti” sono state inasprite le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per alcuni reati contro la PA (concussione; corruzione propria, semplice e aggravata dal

rilevante profitto conseguito dall'ente; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; dazione o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore; istigazione alla corruzione), con l'applicazione di una differente forbice edittale a seconda della qualifica del soggetto colpevole.

Pertanto, il **nuovo comma 5 dell'art. 25 del d.lgs. 231/2001** prevede che *“Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).”*

Inoltre, al fine di spingere le imprese a collaborare con la giustizia, la novella ha introdotto un sistema premiale che prevede la possibilità di beneficiare di misure interdittive nella misura ordinaria di cui all'articolo 13, comma 2 del d.lgs. 231/2001 (3 mesi-2 anni) per l'ente che, prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato ed abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

Pertanto, all'art. 25 del d.lgs. 231/2001 è stato inserito il **comma 5 bis**, in base a cui *“Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.”*

È stato modificato anche l'art. 51 del d.lgs. 231/2001, sostituendo il rinvio all'art. 13, comma 2 con la diretta indicazione della durata delle misure cautelari, che resta immutata rispetto alla disciplina previgente (in particolare, la durata delle misure cautelari non può essere superiore a 1 anno o, se comminata dopo la sentenza di condanna in primo grado, a 1 anno e 4 mesi).

Pertanto, il **nuovo art. 51 del d.lgs. 231/2001** prevede che *“1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. 2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.”*

La Legge n.114 del 2024

La legge n. 114 del 2024, la cd. Riforma Nordio reca "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"

La legge è entrata in vigore il 25 agosto 2024 ad eccezione delle disposizioni relative alla composizione collegiale del giudice per l'applicazione della custodia cautelare in carcere che entreranno invece in vigore tra due anni, il 25 agosto 2026.

Il provvedimento **abroga il delitto di abuso d'ufficio**, previsto dall'articolo 323 del codice penale, e **modifica l'art. 346-bis c.p.**, che disciplina il reato di traffico di influenze illecite. Si specifica che negli stessi giorni in cui è stata approvata la Legge 114/2024, è stato introdotto, con il DL 92/2024, il reato di “peculato per distrazione” che presenta alcuni elementi di analogia (come sopra riportato) proprio con l'abrogato reato di abuso d'ufficio.

In tema di **traffico di influenze illecite**, il nuovo **art. 346-bis c.p. circoscrive la fattispecie penalmente** rilevanti, prevedendo che sia necessario, per integrare il reato, **utilizzare** (e non più solo sfruttare o vantare) **relazioni esistenti** (e non più anche asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. La nuova fattispecie, inoltre, prevede che **l'utilizzo delle relazioni debba essere diretto “intenzionalmente allo scopo”** descritto dall'articolo, introducendo pertanto una forma di dolo intenzionale (ossia una forma di dolo più “intensa” rispetto alla precedente formulazione). Le novità riguardano anche l'utilità **oggetto della remunerazione**, che ora deve essere solo “economica” per potersi considerare integrato il reato.

Va, infine, considerato che il comma 2 del nuovo art. 346-bis c.p. introduce la definizione di **“altra mediazione illecita”**, ossia quella realizzata “per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito”. Tale definizione va letta alla luce anche della contestuale abrogazione del reato di abuso d’ufficio, nonché della espressione configurazione (confermata rispetto al testo precedente) del traffico di influenze illecite come reato residuale rispetto alle fattispecie corruttive.

Le altre novità. Tra le altre novità rilevanti, si segnala all’art. 2 della Legge 114/2024:

- Il divieto di acquisizione delle intercettazioni intercorse tra l’imputato e il proprio difensore;
- Il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se questo non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento;
- L’indicazione al PM di dare indicazioni e vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini;
- In caso di applicazione di misure cautelari personali, la previsione che si proceda con l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari;
- La previsione che il giudice per le indagini preliminari decida in composizione collegiale l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (tale misura è tuttavia rinviata al 2026).

L. n.80 del 9 giugno 2025 che ha convertito il D.L. n. 48 dell’11 aprile 2025

Ha introdotto modifiche anche nel reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. rientrante **nell’art. 24 del D.Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)**. In particolare, al secondo comma, il numero 2-bis è abrogato e dopo il secondo comma è inserito il seguente, “*Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.*” Al terzo comma sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, e dal terzo comma”. Proseguendo l’analisi del D.L. n. 48/2025 e focalizzando ora l’attenzione al testo della L. 9.6.2025 n. 80, entrato in vigore dal 10.6.2025, esso all’art. 24 ha disposto “*Modifiche all’articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche*”. Approfondendo, infatti, il contenuto della menzionata norma essa dispone testualmente quanto di seguito specificato: *All’articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *Al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1000 a 3000 euro»*

b) *Al terzo comma, dopo le parole «di cui al secondo comma» sono inserite le seguenti: «primo e secondo periodo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di recidiva per l’ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro»*

Delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione

Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, c.d. **“Decreto Giustizia”**, recante *“disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”* interviene sugli **artt. 24 e 25-octies.1** del D.lgs. 231/2001.

In particolare, **l’art. 24, D.lgs. 231/2001**, rubricato *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*, viene integrato dalla previsione di due nuovi reati presupposto: **“Turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.)** e **“Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (art. 353-bis c.p.)**.

4.3. PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

L’attività di valutazione dei rischi (mappatura aree/processi AZIENADALI A RISCHIO o commissione reato) ha permesso di mettere a punto un dettagliato e completo elenco di **processi aziendali** rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, fondano la responsabilità dell’Ente.

In particolare con riferimento alla presente area reati contro la P.A., l’attività di valutazione dei rischi, ha permesso di individuare i seguenti processi sensibili:

- gestione dei rapporti con enti pubblici per la richiesta e l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni e/o provvedimenti o atti amministrativi;
- acquisizione /gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da soggetti pubblici (nazionali e non);
- gestione delle gare d’appalto pubblico e gestione dei rapporti con le stazioni appaltanti;
- gestione degli adempimenti fiscali/tributari/previdenziali;
- gestione contenziosi giudiziari o stragiudiziali;
- gestione verifiche e ispezioni e degli adempimenti presso enti pubblici o autorità di vigilanza,
- gestione delle spese di rappresentanza,
- gestione degli investimenti.

4.3.1 Gestione dei rapporti con enti pubblici per la richiesta e l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni e/o provvedimenti o atti amministrativi

Descrizione del Processo

I processi relativi alla gestione dei rapporti con Enti Pubblici si riferiscono, alle attività prodromiche all’acquisizione di:

- Autorizzazioni/Concessioni/Provvedimenti per lo svolgimento dell’attività, ivi comprese le certificazioni di prevenzione incendi;
- Modifiche/ integrazioni inerenti autorizzazioni/ concessioni/ licenze già ottenute.

Tali processi presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle seguenti fasi:

- Contatto con l’ufficio della P.A e pertanto con il soggetto pubblico per la rappresentazione dell’esigenza;
- Inoltro della richiesta di autorizzazione e/o certificazione e/o concessione con eventuale negoziazione di specifiche tecnico-progettuali e di clausole contrattuali;

- Predisposizione della documentazione di supporto alla richiesta di autorizzazione e/o certificazione e/o concessione, nonché per le autorizzazioni alle modifiche/ integrazioni inerenti autorizzazioni/ concessioni/ licenze già ottenute;
- Inoltro/presentazione della richiesta di autorizzazione e/o certificazione e/o concessione;
- Stipula e rilascio dell' autorizzazione e/o certificazione e/o concessione;
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in costanza di autorizzazione e/o concessione, comprese le ispezioni/accertamenti da parte dei funzionari pubblici.

Reati

a. Corruzione attiva (Artt. 318/319/ 321c.p.)

b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Possono costituire esempi di “altra utilità” (cfr. “Processi Strumentali”):

- liberalità di non “modico valore” al p.u./i.p.s.;
 - assunzione di personale su indicazione del p.u./i.p.s.;
 - assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze a soggetti indicati dal p.u./i.p.s.
- c.** Truffa aggravata ai danni dello Stato (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.).

Elementi di controllo

Principi di Controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- separazione dei compiti all'interno del processo, in particolare tra chi attiva la richiesta, chi predispose la documentazione e chi la presenta alla P.A. (Amministrazioni Comunali, Regione Siciliana e/o altri Enti Pubblici);
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi del processo;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto dell'Ente, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice etico.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate dall'Amministratore Unico.

Protocolli/Procedure

La gestione dei rapporti intrattenuti da dipendenti di OMNIA con Dirigenti, Funzionari ed incaricati in genere della P.A. è declinata da apposite Prassi e procedure contenute nel Codice etico e nel Codice di condotta.

Le procedure adottate dalla società per evitare la creazione di fondi neri o altre utilità strumentali alla commissione del reato di corruzione sono:

- Procedura 231.01 Ciclo Passivo;
- Procedura 231.02 Ciclo Attivo;
- Procedura 231.03 Bilancio;
- Procedura 231.04 Ciclo Fiscale;
- Procedura 231.05 Acquisti di beni e servizi;
- Procedura 231.06 Risorse umane;

Inoltre si rimanda alle procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Codice etico e principi di comportamento

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono contenute nel Codice Etico e nel Codice di Condotta adottato da OMNIA.

In particolare deve essere osservato il divieto di:

- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere autorizzazioni/concessioni da parte di Enti pubblici;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Ente;
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile Ufficio Amministrativo deve fornire all'OdV con periodicità annuale quanto segue:

1. elenco provvedimenti (concessioni, autorizzazioni, provvedimenti ed eventuali rinnovi) ottenuti/ rilasciati dalla P.A.;
2. informativa sui controlli svolti da parte degli organi di controllo.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza eventuali revoche di autorizzazioni/ certificazioni/concessioni da parte della P.A., oltre che le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

Area a rischio e pubbliche amministrazioni coinvolte

FUNZIONE AZIENDALE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Amministratore Unico	- Amministrazioni Comunali;
- Direttore Tecnico	- Assessorati Regionali;
- Responsabile Sistema di Qualità	- ASP;
- Responsabile Ufficio Gare	- NAS;
- Responsabile Amministrativo	- VVFF,
	- Etc..

4.3.2 Acquisizione/gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da soggetti pubblici

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce alle attività svolte per acquisire e gestire i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti concessi da soggetti pubblici.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione e selezione delle fonti di finanziamento;
- eventuale primo contatto con i rappresentanti dell'ente per verificare la fattibilità del progetto;
- definizione degli aspetti economici/ amministrativi;
- predisposizione della documentazione richiesta per ottenere il finanziamento;
- predisposizione delle attività relative alla richiesta/istruttoria del finanziamento/ contributo;
- approvazione della richiesta;
- stipulazione del decreto di concessione o del contratto;

- attuazione del piano e rendicontazione finanziaria delle attività condotte per l'esecuzione del progetto;
- gestione dei rapporti con eventuali partner/ fornitori per l'esecuzione del progetto;
- acquisizione del finanziamento e gestione amministrativa/ finanziaria del finanziamento ottenuto;
- gestione delle verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente finanziatore.

Reati

- a. Corruzione attiva (Artt. 318/319/321c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c. Truffa, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Artt. 640, 640 bis c.p.)
- d. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)
- e. Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)
- f. Reati di criminalità organizzata e associazione a delinquere (art. 416, 416 bis e 416 ter c.p.);
- g. Ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Elementi di controllo

Principi di Controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata separazione di ruolo** fra gli attori del processo e della effettuazione di **specifiche attività di riscontro** per la rendicontazione.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- ✓ esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - Reperimento di potenziali bandi cui partecipare;
 - predisposizione della richiesta di finanziamento e della relativa documentazione;
 - riesame dei requisiti di fattibilità del progetto;
 - archiviazione dei documenti;
 - realizzazione dell'attività oggetto del bando;
 - esecuzione dell'attività oggetto del bando.
- ✓ solo i soggetti cui è attribuita la rappresentanza legale della società e/o i procuratori speciali possono sottoscrivere i documenti per partecipare al bando di gara;
- ✓ predisposizione dei rendiconti dei costi da parte della divisione Contabilità;
- ✓ definizione, per ogni progetto, di un piano di informazione, verso tutte le strutture coinvolte, circa le regole di rendicontazione e della gestione delle attività oggetto dello stesso;
- ✓ riconciliazione tra dati tecnici e contabili e verifica di finanziabilità delle spese esposte;
- ✓ adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi del processo.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate dall'Amministratore Unico.

Protocolli/Procedure

La gestione dei rapporti intrattenuti da dipendenti di OMNIA con Dirigenti, Funzionari ed incaricati in genere della P.A. (Regione Siciliana e/o altri Enti Pubblici) è declinata dal Codice etico.

La società adotta inoltre le seguenti procedure aziendali:

- Procedura 231.01 Ciclo Passivo;
- Procedura 231.02 Ciclo Attivo;
- Procedura 231.03 Bilancio;

- Procedura 231.05 Acquisti di beni e servizi;
- Procedura 231.06 Risorse umane;
- Procedura 231.07 Consulenze;

Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Codice etico e principi di comportamento

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono contenute nel Codice etico e nel Codice di Condotta soprattutto per la parte relativa ai Criteri di condotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni.

Si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali.

- a. Devono essere osservate le regole espresse nel Codice etico con particolare riferimento al divieto di:
- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
 - produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea;
 - destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
 - accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Ente;
 - alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.
- b. Tutte le azioni e le operazioni dell'Ente devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile Amministrativo deve fornire all'OdV con periodicità annuale quanto segue:

1. Elenco dei bandi ad evidenza pubblica ai quali la società ha partecipato e la conclusione degli stessi;
2. Elenco contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti nel periodo;
3. Risultanze delle verifiche/ispezioni della P.A..

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

Area a rischio e pubbliche amministrazioni coinvolte

FUNZIONE AZIENDALE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Amministratore Unico;	- Ministeri;
- Direttore Tecnico;	- Assessorati Regione Siciliana;
- Responsabile Sistema di Qualità	- Università Italiane/ Estere;
- Responsabile Amministrativo	- Autorità Comunitarie;
	- ASP
	- Enti pubblici in generale.

4.3.3 Gestione delle gare d'appalto pubblico e gestione dei rapporti con le stazioni appaltanti

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce alle attività inerenti le modalità di gestione e i processi da seguire da parte del personale all'interno dell'Ufficio Gare di OMNIA. Partendo dal processo di ricerca dei bandi di gare d'appalto fino al processo di aggiudicazione delle gare.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

FASE PRE-GARA

- Ricerca bandi di gara ed individuazione delle gare a cui partecipare
- Analisi di Gara, ovvero determinazione e riesame dei requisiti e prima pianificazione della progettazione della gara,
- Decisione di partecipazione alla Gara,
- Progettazione Gara con Predisposizione dell'Offerta Amministrativa,
- Progettazione Gara con Predisposizione dell'Offerta Tecnica,
- Progettazione Gara con Predisposizione dell'Offerta Economica,

- Riesame della progettazione complessiva,
- Invio documentazione Gara,
- Verifica esiti di gara (con partecipazione alle sedute pubbliche di gara).

FASE POST-GARA

- Predisposizione della documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante,
- Preparazione alla gestione operativa della commessa,
- Gestione dei rapporti con la gestione appaltante della gara,

Reati

- Corruzione attiva (Artt. 318/319/321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.);
- Frode informatica (art.640-ter c.p.);
- Malversazione a danno dello stato (art.316-bis c.p.);
- Reati di criminalità organizzata e associazione a delinquere (art. 416 , 416 bis e 416 ter c.p).

Elementi di controllo

Principi di Controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata separazione di ruolo** nelle fasi chiave dei processi e della **tracciabilità degli atti**.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- ✓ esistenza di attori diversi operanti nelle fasi/attività del processo.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate dall'Amministratore Unico.

Protocolli/Procedure

La gestione dei rapporti intrattenuti da dipendenti di OMNIA con Dirigenti, Funzionari ed incaricati in genere della P.A. (Regione Siciliana e/o altri Enti Pubblici) è declinata dal Codice etico.

Inoltre la Società adotta le seguenti procedure:

- Procedura 231.02 Ciclo Attivo;
- Procedura 231.03 Bilancio;
- Procedura 231.05 Acquisti di beni e servizi;
- Procedura 231.06 Risorse umane;
- Procedura 231.07 Consulenze;

Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Codice etico e principi di comportamento

Si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali.

- Devono essere osservate le regole espresse nel Codice etico; con particolare riferimento al divieto di:
 - promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
 - promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella comunicazione di informazioni e documenti;
 - accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Ente;

- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.
- b. Tutte le azioni e le operazioni dell'Ente devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

La Direzione Tecnica invia all'OdV con periodicità annuale:

1. Elenco delle gare d'appalto pubblico alle quali la società ha partecipato e la conclusione delle stesse;
2. Elenco dei ricorsi inerenti le gare d'appalto pubblico;
3. Risultanze di eventuali verifiche/ispezioni.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

Area a rischio

FUNZIONE AZIENDALE
- Amministratore Unico
- Direttore Tecnico
- Responsabile Ufficio Gare
- Responsabile Amministrativo

4.3.4 Gestione degli adempimenti fiscali/tributari/previdenziali

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce alla gestione delle attività inerenti agli adempimenti prescritti dalle leggi, in materia fiscale, tributaria e previdenziale anche in occasione di accertamenti e visite ispettive, nonché della rappresentanza dell'Ente presso qualsiasi organo tributario amministrativo e giurisdizionale.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- calcolo degli importi da versare sulla base delle risultanze contabili e della determinazione del calcolo delle imposte e relativa verifica;
- approvazione delle deleghe di pagamento;
- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte di soggetto delegato;
- invio telematico delle dichiarazioni;
- determinazione degli importi da versare sulla base delle retribuzioni e dei compensi;
- predisposizione delle dichiarazioni previdenziali;
- invio telematico dei moduli e versamento dei relativi importi;
- gestione delle visite ispettive (eventuali).

Inoltre tra le attività sensibili si annoverano, a titolo d'esempio, le seguenti comunicazioni: trasmissioni periodiche all'anagrafica tributaria, comunicazioni annuali all'Agenzia delle Entrate, comunicazioni alla CCIA, all'ufficio del Registro, etc.

Reati

- a. Corruzione attiva (Artt. 318/319/321 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c. Truffa (art.640 c.p.);
- d. Frode informatica (art.640-ter c.p.);
- e. Malversazione a danno dello stato (art.316-bis c.p.);
- f. Reati di criminalità organizzata e associazione a delinquere (art. 416 , 416 bis e 416 ter c.p);
- g. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- h. Reati tributari ex D. Lgs. 74/2000.

Elementi di controllo

Principi di Controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo;
- verifica di conformità tra i dati forniti dai sistemi amministrativi e i dati dichiarati;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto dell'Ente, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice Etico.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate dall'Amministratore Unico.

Protocolli/Procedure

La gestione dei rapporti intrattenuti da dipendenti di OMNIA e/o con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto dell'Ente con Dirigenti, Funzionari ed incaricati in genere della P.A. è declinata dal Codice etico.

Inoltre la Società adotta le Procedure 231.04 Ciclo Fiscale. Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Codice etico e principi di comportamento

Si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali.

- a. Devono essere osservate le regole espresse nel Codice etico; con particolare riferimento al divieto di:
 - promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
 - accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Ente;
 - alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.
- b. Tutte le azioni e le operazioni dell'Ente devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile Amministrativo, con periodicità annuale deve fornire all'OdV le seguenti informazioni:

1. informativa sulle eventuali cartelle di pagamento o avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni fiscali e previdenziali;
2. esito delle verifiche da parte delle competenti Autorità.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

Area a rischio e pubbliche amministrazioni coinvolte

FUNZIONE AZIENDALE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Amministratore Unico	- Agenzia delle Entrate;
- Responsabile Amministrativo	- Inps;
- Responsabile Risorse Umane	- Inail;
	- Guardia di Finanza;
	- Etc.

4.3.5 Gestione contenziosi giudiziali o stragiudiziali

Descrizione del Processo

Il processo concerne tutte le attività di gestione dei contenziosi, incluse le fasi di precontenzioso e gli accordi transattivi e si articola nelle seguenti fasi:

- analisi preliminare e pre-contenzioso dell'evento da cui deriva o potrebbe derivare la controversia;
- gestione della nomina di legali esterni e dei rapporti con questi intrattenuti;
- apertura del contenzioso o dell'arbitrato;
- gestione del procedimento (attraverso legali esterni) in sede giudiziale/stragiudiziale o in seno al collegio arbitrale;
- conclusione transattiva, a sentenza o a lodo in caso di mancato accordo.

Per quanto riguarda la gestione degli accordi transattivi ci si riferisce a tutte le attività espletate al fine di dirimere una controversia con soggetti terzi, attraverso accordi, al fine di comporre una controversia già pendente ovvero evitare l'instaurarsi di un procedimento o la prosecuzione dello stesso. Pertanto il processo si articola nelle seguenti fasi:

- esame di eventuali presupposti per addivenire ad una transazione;
- gestione della definizione e della formalizzazione dell'accordo;
- redazione, sottoscrizione ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Inoltre nell'ambito di detti processi è bene sottolineare che, nell'ambito della gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, un'ulteriore area sensibile riguarda i rapporti che i soggetti, in rapporto all'attività lavorativa svolta all'interno della società o comunque ad essa inerente, siano chiamati a rendere dichiarazioni all'autorità Giudiziaria spendibili in un procedimento penale.

Reati

- a. Istigazione alla corruzione in atti giudiziari (Artt. 319-ter/322 c.p.)
- b. Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)
- c. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- d. Reati di criminalità organizzata e associazione a delinquere (art. 416 , 416 bis e 416 ter c.p).

Elementi di controllo

Principi di controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo a presidio del processo in oggetto si basa su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate:

- tracciabilità degli atti;
- archiviazione dei documenti aziendali ufficiali (tramite Legali esterni e Periti di parte);
- valutazione di congruità formale dei flussi documentali e di esperibilità delle azioni funzionali al procedimento, da parte di un legale interno o del presidio legale di riferimento.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate dall'Amministratore Unico.

Protocolli/Procedure

Le procedure adottate dalla società sono:

- Procedura 231.08 Gestione del contenzioso o degli Accordi stragiudiziali;

Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Codice etico e principi di comportamento

La gestione dei rapporti intrattenuti da dipendenti di OMNIA con Dirigenti, Funzionari ed incaricati in genere della P.A. (Regione Siciliana e/o altri Enti Pubblici) è declinata dal Codice etico.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico o soggetto dallo stesso delegato con periodicità annuale deve fornire all'Organismo di vigilanza le seguenti informazioni:

1. l'elenco dei contenziosi in corso e conclusi con la P.A.;
2. l'elenco degli incarichi conferiti ai legali.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

Area a rischio e pubbliche amministrazioni coinvolte

FUNZIONE AZIENDALE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
---------------------------	-------------------------------------

- Amministratore Unico	- Tribunale Civile, Amministrativo, Penale e del Lavoro
------------------------	--

4.3.6 Gestione verifiche e ispezioni e degli adempimenti presso enti pubblici o autorità di vigilanza

Descrizione del Processo

Il processo concerne la gestione degli adempimenti presso Enti pubblici, (ASP, ARPA, INAIL, INPS, AGENZIA DELLE ENTRATE) e/o Autorità di Vigilanza (Garante della Privacy) anche nel caso di ispezioni, accertamenti, notifiche, diffide ed interrogazioni ed ogni altro atto preliminare di indagine nei confronti di OMNIA.

Tali processi presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle seguenti fasi:

- istruttoria interna e predisposizione documentale;
- invio della documentazione/atti richiesti dalle autorità;
- gestione di verifiche ed ispezioni da parte della P.A..

Reati

- a. Corruzione attiva (Artt. 321/318/319 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c. Truffa (art.640 c.p.);
- d. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (Art. 2638 c.c.);
- e. Reati di criminalità organizzata e associazione a delinquere (art. 416 , 416 bis e 416 ter c.p.);
- f. Reati Ambientali ex T.U. 152/2006;

g. Reati tributari ex D. Lgs. 74/2000.

Elementi di controllo

Principi di controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e della tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- esistenza di attori diversi operanti nelle fasi/attività del processo;
- tracciabilità degli atti, prevedendo una modalità formalizzata di annotazione dei contatti e/o di ricezione dei pubblici ufficiali presso la sede.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate dall'Amministratore Unico.

Protocolli/Procedure

La gestione dei rapporti intrattenuti da dipendenti di OMNIA con Dirigenti, Funzionari ed incaricati in genere della P.A. (ASP, Regione Siciliana e/o altri Enti Pubblici) è declinata dal Codice etico.

Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Codice etico e principi di comportamento

Devono essere osservate le regole espresse nel Codice etico.

Si richiama in particolare l'indicazione di non adottare comportamenti a rischio reato e/o contrari al Codice etico e ai principi comportamentali con le P.A. (ASP, Regione Siciliana e/o altri Enti Pubblici) in tutte le fasi del processo.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le funzioni interessate (Direzione Tecnica, Responsabile Amministrativo, Responsabile Sistema di Qualità, R.s.p.p.) con periodicità annuale, devono fornire all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- elenco delle ispezioni e verifiche e delle contestazioni, da parte della P.A., con indicazione del loro esito, delle eventuali sanzioni e del relativo iter (definizione in adesione, ricorso, pagamento).

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza eventuali revoche di autorizzazioni/concessioni da parte della P.A., oltre che le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

Area a rischio e pubbliche amministrazioni coinvolte

FUNZIONE AZIENDALE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Amministratore Unico	- Regione;
- Direttore Tecnico	- Comune;
- Responsabile Amministrativo	- Provincia;

- Responsabile Sistema di Qualità	- ASP; - Garante della Privacy;
- RSPP	- ARPA; - INAIL; - INPS; - Agenzia Delle Entrate; - Vigili del Fuoco.

4.3.7 Gestione delle spese di rappresentanza

Descrizione del Processo

Il processo concerne tutte le attività di gestione delle spese di rappresentanza, ovvero

- definizione tipologia di spesa ammissibile e dei relativi limiti,
- definizione dei livelli autorizzativi,
- controllo di coerenza tra la spesa sostenuta e il giustificativo di spesa.

Reati

- a. Corruzione attiva (Artt. 318/319/320/321 c.p.);
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.);
- c. Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.);
- d. Reati Tributari ex D. Lgs. 74/2000.

Elementi di controllo

Principi di controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- separazione dei compiti all'interno del processo, in particolare tra chi definisce le tipologie di spesa incluse tra le "spese di rappresentanza" e i relativi limiti economici unitari, chi le propone, chi le

autorizza e chi effettua la verifica di coerenza con il budgete e con la documentazione di riscontro (giustificativi di spesa).

- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi del processo;
- adeguato livello di tracciabilità della spesa.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate dall'Amministratore Unico.

Protocolli/Procedure

OMNIA ha implementato un apparato essenziale di prassi operative che garantiscono il rispetto delle normative vigenti nella gestione delle spese di rappresentanza.

Di seguito le procedure operative inerenti il processo aziendale:

- Procedura 231.01 Ciclo Passivo;
- Procedura 231.05 Acquisti di beni e servizi;

Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Codice etico e principi di comportamento

Devono essere osservate le regole espresse nel Codice etico.

Si richiama in particolare l'indicazione di non adottare comportamenti a rischio reato e/o contrari al Codice etico e ai principi comportamentali con le P.A. in tutte le fasi del processo.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il responsabile Amministrativo con periodicità annuale deve fornire all'Organismo di vigilanza le eventuali spese extrabudget.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

Area a rischio

FUNZIONE AZIENDALE
- Amministratore Unico
- Direttore Tecnico
- Responsabile delle Commesse
- Responsabile Amministrativo

4.3.8 Gestione degli investimenti

Descrizione del Processo

Il processo concerne tutte le attività di gestione degli investimenti, ovvero

- definizione delle opportunità di investimento,
- deliberazione da parte dei soggetti autorizzati,
- gestione della realizzazione dell'investimento;
- gestione dei flussi finanziari destinati all'investimento.

Reati

- a. Corruzione attiva (Artt. 318/319/320/321 c.p.);
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.);
- c. Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.);
- d. Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 c.p.);
- e. Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.);
- f. Reati Tributari ex D. Lgs. 74/2000.

Elementi di controllo

Principi di controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- separazione dei compiti all'interno del processo, in particolare tra chi individua e propone l'opportunità di investimento, tra i soggetti deputati ad autorizzare l'investimento (Amministratore Unico) e tra chi si occupa della gestione operativa e finanziaria dell'investimento.
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi del processo;
- adeguato livello di tracciabilità dei flussi finanziari.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate dall'Amministratore Unico.

Protocolli/Procedure

Il budget degli investimenti è approvato dall'Amministratore Unico. Tutti gli atti non previsti a budget sono approvati dallo stesso Amministratore Unico.

Di seguito le procedure operative inerenti il processo aziendale:

- Procedura 231.01 Ciclo Passivo;
- Procedura 231.03 Bilancio;
- Procedura 231.05 Acquisti di beni e servizi;
- Procedura 231.07 Consulenze.

Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Codice etico e principi di comportamento

Devono essere osservate le regole espresse nel Codice etico.

Si richiama in particolare l'indicazione di non adottare comportamenti a rischio reato e/o contrari al Codice etico e ai principi comportamentali in tutte le fasi del processo.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico o soggetto dallo stesso delegato trasmette con periodicità annuale il piano degli investimenti previsti (ivi compresi eventuali investimenti extrabudget) all'Organismo di Vigilanza.

Area a rischio

FUNZIONE AZIENDALE
- Amministratore Unico
- Direttore Tecnico
- Responsabile Amministrativo

5. REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

5.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i Reati Societari e Reati Tributari, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

5.2 I REATI SOCIETARI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una elencazione dei reati richiamati dall'art. 25-ter (*Reati societari*), nonché le astratte modalità realizzative riferite a ciascuna fattispecie considerata.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica quasi coincide e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (Art. 173-bis del D. Lgs 58/98)

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Si precisa che :

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato si configura come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste nell'attestazione di affermazioni false, ovvero nell'occultamento di informazioni, all'interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'Ente o del soggetto che sia sottoposto a revisione.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della Società di Revisione.

Si precisa peraltro che i componenti degli organi di amministrazione della Società ed i suoi dipendenti che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della Società di Revisione possono essere coinvolti a titolo di concorso eventuale nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p..

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2365 c.c., si precisa che il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si verifica in due ipotesi:

- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato

dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi. L'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Il Amministratore Unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Le parole "*La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale*" sono state aggiunte dall'art. 26, comma 2 della **L. 23 settembre 2025, n. 132**.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)

L'art. 1 co. 76 L. 190/2012 modifica l'art. 2635 c.c. e introduce il reato di "corruzione tra privati" nel D.Lgs. 231/01.

La ratio incriminatrice della norma è da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario. Occorre evidenziare che, ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 231/01 rileva il comportamento dei corruttori ossia di coloro che promettono denaro o utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o

vigilanza dei soggetti su menzionati. In ultimo si precisa che il reato è procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

5.2.1 IL FALSO IN BILANCIO

Infine occorre rilevare che l'art.25-ter ha subito una modifica ad opera della legge 27.05.2015 n.69 che ha visto l'introduzione del **reato del falso in bilancio**, ovvero le false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621, 2621-bis e 2621-ter c.c..

Il **falso in bilancio** torna ad essere, dunque, un delitto (perseguitabile anche d'ufficio) per tutte le imprese non solo quelle quotate.

Nello specifico lo stesso viene configurato come reato di pericolo e vengono innalzate le sanzioni pecuniarie previste. Per le società non quotate, qualora, il fatto sia di particolare tenuità, ai sensi dell'art.131 bis c.p., lo stesso non sarà punibile.

La condotta di amministratori, dirigenti generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, viene punita allorquando i medesimi consapevolmente (art.2621 c.c.) nei documenti societari (bilanci, relazioni periodiche):

-espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;

-omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene; Tutto ciò in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Rispetto alla previgente disposizione non sono previste, dunque, soglie (quantitative) di non punibilità.

La riduzione delle pene è prevista per i **fatti di lieve entità**, fattispecie introdotta dall'**art.10 della 69/2015** che ha inserito nel codice civile **l'art.2621- bis**.

La legge indica al Giudice i due elementi da tenere in considerazione:

-natura e dimensioni dell'impresa;

-modalità o effetti della condotta;

Con l'introduzione dell'**art. 2621-ter** il legislatore, nel caso di esiguità del danno o del pericolo, l'offesa di particolare tenuità e la non abitualità del comportamento comporta la non punibilità (**art. 131 bis c.p.- tenuità del fatto**).

Il Giudice farà riferimento alla lieve entità dell'eventuale danno cagionato.

L'art.11 della 69/2015 (nuovo art.2622 c.c.) introduce la fattispecie delle false comunicazioni sociali delle società quotate che in questa sede non viene trattato.

L'art.12 della 69/2015 (*“modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”*) introduce le conseguenti modifiche all'**art.25 ter del dlgs 231/01**:

-riferimento **al delitto** alla lettera a) per la fattispecie richiamata dell'art.2621 c.c..

-introduzione della previsione dell'**art.2621-bis ed introduzione della lettera a)-bis** dell'art.25-ter.

5.2.2 I REATI TRIBUTARI

L'art. 39, comma 2, del decreto fiscale (D. L. 124/2019) ha introdotto - con efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dello stesso - l'art. 25-quinquiesdecies nel D. Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in presenza della commissione di determinati reati tributari. La proposta originaria restringeva il suo campo applicativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, ma con le modifiche apportate in sede di conversione, la responsabilità amministrativa degli enti e delle società è stata estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Tanto premesso, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati.

La responsabilità amministrativa delle società, oggi, è pertanto prevista laddove vengano altresì commesse le seguenti ipotesi di reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. *(Comma modificato dall'art. 39 comma 1 lettera a) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, è stata aumentata la pena)*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. *(Comma inserito dall'art. 39 comma 1 lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124)*

Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – (il comma 1 ha modificato dall'art. 39 comma 1 lettera a) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, è stata aumentata la pena)

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto annichinque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

1. a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
2. b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4. Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di

elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)

Art. 5 Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. (*Comma modificato dall'art. 39 comma 1 lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.*)

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. (*Comma modificato dall'art. 39 comma 1 lettera i) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.*)

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 10-quater Indebita compensazione

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito. (*introdotto dal d.lgs. 87/2024.*)

Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (*Comma modificato dall'art. 39 comma 1 lettera l) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.*)

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (*Comma inserito dall'art. 39 comma 1 lettera m) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*)

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la

conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (*Comma modificato dall'art. 39 comma 1 lettera n) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*).

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Orbene, nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei suddetti reati tributari, il giudice penale irrognerà la sanzione amministrativa, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

Inoltre, il **D. Lgs. 75/2020** ha introdotto, nel medesimo art. 25 *quinquiesdecies*, il nuovo **comma 1-bis** che prevede, quali ulteriori reati presupposto, limitatamente all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'ambito dei sistemi fraudolenti transfrontalieri per un danno da quantificarsi in oltre € 10 milioni per le fattispecie di:

- **Dichiarazione infedele** (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- **Omessa dichiarazione** (ex art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- **Indebita compensazione** (ex art. 10-*quater* Lgs. 74/2000).

Orbene, nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei suddetti reati tributari, il giudice penale irrognerà la sanzione amministrativa, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

5.3. PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

L'attività di valutazione dei rischi (mappatura aree/processi AZIENADALI A RISCHIO o commissione reato) ha permesso di mettere a punto un dettagliato e completo elenco di **processi aziendali** rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, fondano la responsabilità dell'Ente.

In particolare con riferimento alla presente area reati societari e tributari, l'attività di valutazione dei rischi, ha permesso di individuare i seguenti processi sensibili:

- Gestione amministrativa e fiscale;
- Gestione verifiche e ispezioni e degli adempimenti presso enti pubblici o autorità di vigilanza;
- Gestione acquisti di beni e servizi;
- Gestione acquisizione e gestione risorse umane;
- Gestione delle spese di rappresentanza;
- Gestione degli investimenti;

- Gestione dei rapporti con il revisore legale;
- Gestione degli affari societari.

5.3.1 Gestione amministrativa e fiscale

Descrizione del Processo

Il processo riguarda:

a) P'attività inerente la formazione, l'approvazione e il controllo del bilancio d'esercizio

Tale processo si sostanzia nelle seguenti attività:

- comunicazione, da parte delle aree interessate, dei dati e delle informazioni relative alle aree soggette a stima all'Ufficio Contabilità per la redazione della prima nota contabile;
- trasmissione, da parte dell'Ufficio Contabilità, della documentazione contabile (prima nota) ai fini della formazione del bilancio di esercizio al professionista esterno incaricato;
- rilevazione sistematica dei dati contabili da parte del professionista esterno incaricato;
- scritture di assestamento di periodo secondo i criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 c.c. e i processi di stima connessi;
- elaborazione ed assessment del bilancio di verifica da parte del professionista esterno incaricato;
- predisposizione dei prospetti contabili/patrimoniali e dei relativi allegati da parte del professionista esterno incaricato;
- approvazione del progetto di bilancio da parte dell'Amministratore Unico e convocazione dell'Assemblea dei Soci.

b) P'attività inerente la gestione dell'obbligazione tributaria e dei correlati adempimenti dichiarativi

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- calcolo degli importi da versare sulla base delle risultanze contabili e della determinazione del calcolo delle imposte e relativa verifica;
- approvazione delle deleghe di pagamento;
- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte di soggetto delegato;
- invio telematico delle dichiarazioni;
- determinazione degli importi da versare sulla base delle retribuzioni e dei compensi;
- predisposizione delle dichiarazioni previdenziali;
- invio telematico dei moduli e versamento dei relativi importi;
- gestione delle visite ispettive (eventuali).

Inoltre tra le attività sensibili si annoverano, a titolo d'esempio, le seguenti comunicazioni: trasmissioni periodiche all'anagrafica tributaria, comunicazioni annuali all'Agenzia delle Entrate, comunicazioni alla CCIA, all'ufficio del Registro, etc.

Reati

- False comunicazioni sociali (artt. 2621/2622 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (Art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.);
- Reati tributari ex D. Lgs. 74/2000.

Elementi di controllo

Principi di Controllo nella formazione e redazione del bilancio

La redazione del bilancio e dei relativi allegati compete all'Amministratore Unico in contraddittorio con il professionista esterno incaricato, che è responsabile dei seguenti processi operativi:

- aggiornamento dei principi contabili di riferimento;
- aggiornamento del piano dei conti corredato da criteri esplicativi per ciascuna area di riferimento;
- elaborazione del calendario di chiusura del bilancio per quel che attiene alla data di chiusura dei periodi contabili, alla data di predisposizione della bozza di bilancio e del bilancio definitivo;
- chiara e completa determinazione dei dati e notizie che ciascun Area deve fornire;
- elaborazione e consegna in tempo utile del bilancio di verifica.

Inoltre con riferimento all'attività inerente la gestione dell'obbligazione tributaria e dei correlati adempimenti dichiarativi è prevista l'elaborazione del documento di sintesi denominato scadenziario fiscale. Quest'ultimo dovrà contenere tutte le scadenze fiscali potenzialmente riferibili alla società, indicandone la descrizione e la data di presunta occorrenza in base alle informazioni conosciute alla data di redazione dello stesso.

E' opportuno precisare che la società adotta ulteriori step di controllo rappresentati come segue:

- ogni operazione è corredata da un valido supporto documentale che consente un agevole controllo del libro/registro contabile obbligatorio ove la stessa operazione è stata annotata.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate dall'Amministratore Unico.

Protocolli/Procedure

Il bilancio di esercizio deve essere predisposto secondo quanto declinato dalla Procedura 231.03 Bilancio.

Si segnala inoltre, che ulteriori procedure di controllo a supporto della correttezza e veridicità dei dati di bilancio sono le Procedura 231.01 Ciclo Passivo, Procedura 231.02 Ciclo Attivo e la Procedura 231.04 Ciclo Fiscale.

Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Codice etico e principi di comportamento

Si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare parte integrante del presente Modello.

In particolare, si richiamano i seguenti obblighi comportamentali:

- tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento;
- ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;
- le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione;

- tutti i Dipendenti e Collaboratori e Consulenti coinvolti nelle scritture contabili sono tenuti a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi, chiari e veritieri;
- i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

Inoltre è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, oltre che i dati inerenti le obbligazioni tributarie e i correlati adempimenti dichiarativi.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile Amministrativo/Contabilità deve fornire all'Organismo di Vigilanza in occasione della predisposizione del progetto di bilancio, le seguenti informazioni:

1. dati o saldi anomali riscontrati ed eventuali chiarimenti ricevuti da consulenti esterni;
2. informativa su eventuali cartelle di pagamento o avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni fiscali.

Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

Area a rischio

FUNZIONE AZIENDALE
- Amministratore Unico
- Responsabile Amministrativo/Contabilità

5.3.2 Gestione verifiche e ispezioni e degli adempimenti presso enti pubblici o autorità di vigilanza

Cfr. in Parte Speciale Capitolo 4 Reati contro la Pubblica Amministrazione il Processo 3.6.

5.3.3 Gestione acquisti di beni e servizi

Cfr. in Parte Speciale Capitolo 8 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita il Processo 3.1

5.3.4 Gestione acquisizione e gestione risorse umane

Cfr. in Parte Speciale Capitolo 24 Processi Strumentali il Processo 1

5.3.5 Gestione delle spese di rappresentanza

Cfr. in Parte Speciale Capitolo 4 Reati contro la Pubblica Amministrazione il Processo 3.7.

5.3.6 Gestione degli investimenti

Cfr. in Parte Speciale Capitolo 4 Reati contro la Pubblica Amministrazione il Processo 3.8.

5.3.7 Gestione dei rapporti con il revisore legale

Descrizione del processo

Il processo è connesso alla gestione dei rapporti con il Revisore Unico nello svolgimento di attività di ispezione e controllo generale, nella richiesta all'Amministratore Unico di notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e nella revisione del bilancio di esercizio.

Reati

- a. Impedito controllo (Art. 2625 c.c.);
- b. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- d. Creazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.);
- e. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Elementi di controllo

Principi di Controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si ispira ai seguenti principi:

- Evidenza documentale di tutte le richieste pervenute e di tutte le informazioni/dati/documenti consegnati o resi disponibili al Revisore Unico;

Si osservano le seguenti prescrizioni:

- durante lo svolgimento delle proprie funzioni il Revisore Unico deve essere posto nella condizione di accedere ai dati necessari per espletare il proprio ruolo/attività;
- deve essere consentito al Revisore Unico di svolgere tutte le attività ritenute necessarie per adempiere alle funzioni di controllo contabile e verifica del bilancio di esercizio.

Per la scelta e la nomina del Revisore Unico si rimanda a quanto previsto dalla Procedura 231.07 Consulenze.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno, nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate ad hoc.

Protocolli/Procedure

Di seguito le procedure operative inerenti il processo aziendale:

- Procedura 231.01 Ciclo Passivo,
- Procedura 231.02 Ciclo Attivo,
- Procedura 231.03 Bilancio,
- Procedura 231.04 Ciclo Fiscale.

Codice Etico e principi di comportamento.

Si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare parte integrante del presente Modello.

In particolare, si richiamano i seguenti obblighi comportamentali:

- tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento;
- ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;

- Inoltre è fatto divieto di occultare di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le attività di controllo, o che, comunque, risultino di ostacolo all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte dei soggetti a ciò deputati.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Revisore Unico, in occasione dell'approvazione del Bilancio d'esercizio, fornirà all'Organismo di Vigilanza, le seguenti informazioni:

- eventuali informazioni rilevanti sul bilancio.

E' prevista almeno una riunione annuale tra l'Organismo di Vigilanza ed il Revisore Unico.

Aree a Rischio

FUNZIONE AZIENDALE
- Amministratore Unico
- Responsabile Amministrativo

5.3.8 Gestione degli affari societari

Descrizione del processo

Il processo riguarda:

a) Collaborazione e supporto nello svolgimento di operazioni straordinarie

Tale processo si sostanzia nelle seguenti attività:

- Definizione della documentazione necessaria per lo svolgimento di operazioni straordinarie,
- Definizione dei flussi finanziari necessari per lo svolgimento di operazioni straordinarie,
- Definizione dei limiti e dei poteri autorizzativi e delle modalità di richiesta,
- Verifica e approvazione della richiesta,
- Autorizzazione,
- Svolgimento,
- Archiviazione della documentazione.

b) Gestione dei contratti

Tale processo si sostanzia nelle seguenti attività:

- Attività di negoziazione contrattuale,
- Eventuale individuazione di professionista esterno incaricato (legale) per la stesura del documento,
- Approvazione del contratto,
- Archiviazione della documentazione.

Reati

- a. False comunicazioni sociali (artt. 2621/2622 c.c.);
- b. Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);
- c. Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.);
- d. Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
- e. Operazioni in pregiudizio ai creditori (Art. 2629 c.c.);
- f. Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.);
- g. Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.);
- h. Istigazione alla corruzione (Art. 2635-bis c.c.).

Elementi di controllo

Principi di Controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- separazione dei compiti all'interno del processo, in particolare tra chi attiva la richiesta, chi predispone la documentazione e chi approva la richiesta;
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi del processo;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto dell'Ente, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice etico.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno, nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate ad hoc.

Protocolli/Procedure

Tutte le operazioni straordinarie sono approvate formalmente nel rispetto dello Statuto societario.

Di seguito le procedure operative inerenti il processo aziendale:

- Procedura 231.03 Bilancio;
- Procedura 231.07 Consulenze.

Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Codice Etico e principi di comportamento.

Devono essere osservate le regole espresse nel Codice etico.

Si richiama in particolare l'indicazione di non adottare comportamenti a rischio reato e/o contrari al Codice etico e ai principi comportamentali con le P.A. in tutte le fasi del processo.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico o soggetto dallo stesso delegato trasmette al verificarsi dell'evento la documentazione inerente l'operazione straordinaria all'Organismo di Vigilanza.

Il Responsabile Amministrativo fornisce copia della documentazione contrattuale su richiesta dell'Organismo di vigilanza.

Aree a Rischio

FUNZIONE AZIENDALE
- Amministratore Unico.
- Direttore Tecnico
- Responsabile Amministrativo

6. REATO DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

6.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

6.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

La legge 123/2007 rubricata "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega del Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" in vigore dal 25 agosto 2007 ha apportato grandi modifiche nel nostro sistema normativo.

Da un lato l'art. 9 della 123/2007, introducendo con l'art. 25 septies i reati di "Omicidio colposo lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", ha ampliato la disciplina nel D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 anche ai reati colposi; dall'altro in attuazione dell'art. 1 della legge 123/2007 è stato emanato il testo unico sulla Sicurezza D.lgs. 81/2008 che all'art.30, comma 5, fa espresso richiamo ai Modelli di Organizzazione e di Gestione aziendale.

I reati presupposto per l'applicazione dell' **art. 25 septies D. Lgs. 231/01** sono i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Omicidio colposo(art. 589 c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori un incidente mortale o una malattia professionale che conduce alla morte.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co 3°, c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori una lesione personale grave o gravissima.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 583 co. 1 c.p., la lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per il tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell' **art. 583 co. 2 c.p.**, la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Legge 215/2021

La legge 215/2021 ha apportato una serie di modifiche al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro disciplinato dal D. Lg. 81/08.

Innanzitutto, tra le novità introdotte dalla Legge 215/2021 vi è la modifica delle competenze in tema di vigilanza in materia di salute e sicurezza, attribuendole complessivamente anche all'Ispettorato (INL) ed equiparandole a quella finora spettante al sistema delle Regioni.

Viene riscritto inoltre l'articolo 14 del Dlgs 81/2008 in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale, il quale, al ricorrere dei nuovi presupposti introdotti dalla Legge n. 215/2021, deve ora essere applicato senza alcuna forma di discrezionalità da parte dell'Amministrazione competente.

Il ruolo del preposto nella Legge 215/2021

Il legislatore è inoltre intervenuto in maniera incisiva sulla figura del Preposto, i cui obblighi vengono resi notevolmente più stringenti.

In particolare:

- il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale.
- in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. L'aggiornamento del corso di formazione per la figura di preposto dovrà inoltre essere svolto ogni due anni e non più ogni 5 anni come avveniva in precedenza.

Legge 215/2021: la figura del Datore di Lavoro

Per quanto riguarda il Datore di Lavoro viene, in primo luogo, introdotto l'obbligo penalmente sanzionato di individuare formalmente il/i preposti (si rimette alla contrattazione la possibilità della previsione di un emolumento per lo svolgimento dell'attività di vigilanza). Inoltre, diventa obbligatoria la sua formazione adeguata e specifica in materia di salute e sicurezza.

Corsi di sicurezza sul lavoro e le nuove disposizioni in termini di addestramento

In tema addestramento sono state apportate numerose ed importanti modifiche nella Legge 215/2021. L'addestramento viene in genere effettuato a integrazione e completamento di un percorso di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoratore e, come visto, consiste nello svolgimento di prove pratiche al fine di far apprendere al lavoratore le corrette modalità di utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, prodotti chimici, DPI.

Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato, nel quale saranno indicati: le generalità dell'addestratore e del lavoratore, l'elenco dei DPI, attrezzature, impianti e sostanze su cui è stato effettuato l'addestramento, il periodo di addestramento e l'esito dell'addestramento stesso.

La "persona esperta" che potrà provvedere all'addestramento delle nuove risorse o all'utilizzo di un nuovo macchinario, potrà essere identificata nella figura del Preposto, in un lavoratore esperto o in un tecnico installatore o formatore della ditta produttrice o installatrice dell'attrezzatura per la quale viene svolto l'addestramento

6.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

L'attività di valutazione dei rischi (mappatura aree/processi aziendali a rischio commissione reato) ha permesso di mettere a punto un dettagliato e completo elenco di **processi aziendali** rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, fondano la responsabilità dell'Ente.

In particolare con riferimento alla presente area reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, l'attività di valutazione dei rischi, ha permesso di individuare i seguenti processi sensibili:

- Gestione degli adempimenti prevenzionistici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6.3.1 Gestione degli adempimenti prevenzionistici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Descrizione del Processo

Il processo si articola nelle seguenti attività:

- valutazione del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- valutazione dei rischi, anche in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici terze o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda;
- valutazione dei rischi interferenziali rispetto ad altre attività svolte nel medesimo sito;
- predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate a fronteggiare i rischi evidenziati nel documento di valutazione;
- attività relative alla organizzazione della sicurezza, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza;
- sorveglianza sanitaria;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischi specifici;
- attuazione del piano di manutenzione aziendale con riferimento ad immobili, impianti, uffici e pertinenze, automezzi;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni di lavoro sicuro;
- acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie.

Reati

- a. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- b. Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co 3°, c.p.)

3.1.2.1 Modalità di commissione dei reati

Il Datore di Lavoro può commettere i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime non adempiendo in tutto o in parte alle prescrizioni previste dalle norme antinfortunistiche; per esempio:

- non espletando gli adempimenti in materia di manutenzione degli immobili, delle attrezzature e dei macchinari;
- non espletando gli adempimenti in materia di informazione e formazione del personale dipendente;
- non espletando le attività di verifica periodica funzionali all'adempimento della normativa.

I preposti e i dirigenti possono commettere i reati di omicidio colposo e lesioni personali non garantendo l'effettivo adempimento da parte dei dipendenti delle prescrizioni ricevute e delle misure prevenzionistiche adottate dalla società.

In generale si può fare riferimento a:

- tutti i casi in cui non si adottassero le misure previste dalla normativa antinfortunistica e, in conseguenza di ciò, si verificassero eventi lesivi per la salute e la stessa integrità dei lavoratori.
- il comportamento del Datore di Lavoro o di un soggetto da questi delegato, che non disponga - in caso di pericolo grave - l'abbandono del posto di lavoro o di una zona pericolosa facendo proseguire l'attività, o che non provveda ad adottare le misure necessarie ai fini della

prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, potrebbe costituire l'antecedente causale dell'infortunio occorso ai dipendenti;

- ritardo nella comunicazione del pericolo grave al quale lo stesso lavoratore risultasse esposto o ancora dalla richiesta di ripresa dell'attività in situazioni in cui persistesse la situazione di pericolo grave e immediato;
- il caso in cui, a seguito di un infortunio, il Datore di Lavoro omettesse di informare gli altri dipendenti dei rischi per la sicurezza e la salute sugli stessi incombenti, in assenza di disposizioni aziendali sul punto;
- l'ipotesi in cui non fosse attuato un adeguato piano di formazione in materia di sicurezza e igiene, mirato a far conoscere i rischi specifici della mansione svolta dal lavoratore, che si esponesse inconsapevolmente a situazioni lesive per la sua incolumità;
- eventuali responsabilità potrebbero astrattamente configurarsi in capo alla Società nei casi in cui il Datore di Lavoro scegliesse i soggetti responsabili per la sicurezza (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medici Competenti, etc.) non in base alle competenze specifiche, bensì in un'ottica di contenimento dei costi, e l'infortunio fosse imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi.

A ciò si aggiunga come l'eventuale concorrente imprudenza del lavoratore non escluda la responsabilità colposa del Datore di Lavoro e - ove ne sussistano i presupposti - dell'Ente, se non siano state osservate le specifiche disposizioni poste a tutela dell'incolumità dei dipendenti.

In generale, si può affermare che la Società potrebbe essere ritenuta responsabile ove si verificassero i reati in esame quando gli eventi risultassero ascrivibili:

- al mancato adeguamento alle norme di legge;
- a carenze nell'organizzazione del lavoro;
- a un'insufficiente attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- all'utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e prodotti chimici;
- al mancato rispetto, di fatto, delle disposizioni, delle istruzioni di lavoro e delle procedure di sicurezza aziendali.

I reati in oggetto potrebbero altresì consumarsi durante l'esecuzione di un'attività realizzata mediante contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, nella misura in cui l'Ente, quale committente, non adottasse le cautele e le misure di prevenzione stabilite dalla normativa.

Elementi di controllo

Si ritiene opportuno precisare che la normativa relativa alla Sicurezza sui luoghi di Lavoro è autonomamente regolamentata da specifiche e puntuali disposizioni.

In applicazione delle vigenti disposizioni ai sensi e per gli effetti del T.U. n°81/08 e normativa complementare, l'Ente ha da tempo posto in essere un avanzato piano integrato di sicurezza di cui è data evidenza nel Documento per la Valutazione dei Rischi, contenente la valutazione dei rischi, l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e l'organizzazione interna per l'attuazione di tali misure.

I Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.lgs 81/2008 e le correlazioni con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01

L'inserimento dei delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, determina la necessità di inquadrare il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art 30 D. Lgs. 81/2008 all'interno del più ampio

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrandolo opportunamente con la previsione di specifici elementi di controllo richiamati dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e non previsti dall'art. 30 del D.Lgs, 81/2008.

A tal fine è possibile stabilire la corrispondenza riportata nella tabella che segue:

<i>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01</i>	<i>MODELLI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 5, EX D.LGS 81/2008</i>
Analisi del profilo di rischio	Valutazione globale e documentata di "tutti i rischi"
Codice etico	Principi di comportamento legati alla sicurezza
Sistema organizzativo/autorizzativo	Sistema organizzativo/autorizzativo
Formazione/informazione	Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
Protocolli	Procedure operative interne in conformità agli standard tecnico-strutturali di legge
Flussi vs l'Organismo di Vigilanza	Flussi vs l'Organismo di Vigilanza

Valutazione globale e documentata di "tutti i rischi"

La valutazione dei rischi rappresenta il perno centrale dell'impianto normativo in materia di salute e sicurezza, palesandosi come prima misura generale di tutela nei luoghi di lavoro e obbligo del datore di lavoro non delegabile ad altri soggetti (l'art. 2, comma 1, T.U. 81/2008 e ss definisce la valutazione dei rischi come "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza").

La Società è dotata di un Documento di valutazione dei rischi (DVR), ai sensi dell'art. 28, comma 2 del T.U. 81/2008, che individua i rischi presenti in azienda, l'indice assegnato a ciascuno di essi, le misure di prevenzione individuate ed adottate per fronteggiarli. Tale Documento è stato redatto, analizzando i rischi cui è sottoposto il personale impiegatizio sulla base delle attività normalmente svolte e considerando anche la possibilità che alcuni tra i dipendenti accedano a luoghi caratterizzati da rischi specifici considerati elevati.

Codice etico e principi di comportamento

Il Codice etico disciplina il tema della "Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro".

In particolare, si richiamano i seguenti obblighi comportamentali:

- L'Ente si impegna a prevenire gli incidenti utilizzando e/o costruendo impianti secondo le norme di sicurezza ed anche sviluppando e mantenendo piani e procedure per fronteggiare comunque le possibili emergenze in collaborazione con gli appositi servizi, le autorità competenti e la comunità locale;
- L'Ente si attiva, principalmente con misure preventive, per preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali;

- Ogni dipendente/collaboratore deve contribuire alla buona gestione della Sicurezza e della Salute, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Sistema organizzativo ed autorizzativo

Esiste in seno all'azienda una chiara individuazione delle responsabilità e ripartizione dei ruoli in tema di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro in ottemperanza alle disposizioni di legge ha provveduto a:

1. effettuare una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. elaborare, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il Documento Generale della Sicurezza, aggiornato ogni qualvolta ne sorga la necessità;
3. nominare:
 - ✓ il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - ✓ il Medico Competente, responsabile della sorveglianza sanitaria;
 - ✓ i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente e richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
5. richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal T.U. 81/2008 e inoltre nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, deve comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
6. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.

Il Datore di Lavoro, in conformità ai requisiti previsti dalla legge, ha nominato un **responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D. Lgs 81/2008.

L'RSPP in ottemperanza a quanto richiesto alla sua funzione ha implementato, d'accordo con il datore di lavoro ed il medico competente e previa consultazione dell'RLS, il documento di valutazione dei rischi.

Il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, in base al primo comma, dell'art. 33 ha provveduto a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- elaborare il Documento di Valutazione Rischi da Interferenza nel caso di servizi appaltati a imprese esterne;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori, riguardanti i rischi presenti in azienda e le misure di sicurezza da adottare.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha predisposto, inoltre, un piano di controlli e verifiche (audit) allo scopo di accertare la conformità legislativa e l'applicazione delle procedure in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I risultati dell'audit sono condivisi all'interno dal Datore di Lavoro.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione mantiene evidenza di tutte le attività poste in essere, al fine di consentire controlli da parte del Datore di Lavoro o dell'Organismo di Vigilanza.

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un Medico Competente specializzato in medicina del lavoro. Inoltre è stato nominato un Medico Competente collaboratore nella persona del dott. Antonio Butera.

In ambito aziendale è stato, opportunamente, eletto il **Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza**, con il preciso compito di esercitare una funzione di stimolo nei confronti del Datore di Lavoro per le tematiche afferenti la sicurezza e costituiscono un punto di riferimento per il personale dipendente.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può sollecitare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, o direttamente il Datore di Lavoro, per le modifiche ritenute opportune al Documento di Valutazione dei Rischi e agli altri documenti che necessitino di un aggiornamento. Inoltre si attiva comunicando tempestivamente ai medesimi soggetti eventuali ostacoli frapposti all'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge.

Sono stati opportunamente nominati gli Addetti Antincendio ed Evacuazione e gli Addetti Primo Soccorso.

Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori ai fini della sicurezza

I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute vengono elaborati dal Datore di Lavoro, in coordinamento con il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione, e sono differenziati e adeguati, così come previsto dal T.U. Sicurezza, a seconda del soggetto che li riceve (lavoratore, Dirigenti e Preposti, Rappresentante dei lavoratori, etc). La partecipazione ai corsi è obbligatoria. Le firme dei presenti sono annotate in un apposito registro.

In caso di assenza per giustificato motivo, il lavoratore deve essere convocato per la riunione immediatamente successiva.

Per l'espletamento delle attività formative, è possibile ricorrere a società specializzate o a Consulenti, in relazione alle specifiche azioni di formazione ritenute necessarie.

Il materiale utilizzato nelle attività di formazione, così come il registro su cui sono annotate le firme dei presenti, deve rimanere a disposizione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le procedure operative interne

L'Ente si adegua a tutti gli adempimenti previsti dalla legge o comunque dettati dall'esperienza e dalle norme di buona tecnica, per garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori.

Si rimanda alle procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Tra i principi di controllo specifici sono menzionate nel DVR (cui si rinvia) le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, individuate a livello normativo.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, provvederà all'invio di periodici flussi informativi verso l'OdV riguardanti:

- eventuali aggiornamenti inerenti il Documento Aggiornato di Valutazione del Rischio (DVR);
- le non conformità a seguito di verbali da parte di Enti Pubblici (Inail, etc);
- la relazione in cui vengono riassunte le scadenze e le modalità, i contenuti e i risultati delle attività di comunicazione, informazione e formazione.

Area a rischio

FUNZIONE AZIENDALE
- Amministratore Unico;
- Direttore Tecnico;
- Responsabile delle Commesse;
- RSPP.

7. REATI AMBIENTALI

7.1. PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i Reati ambientali, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

7.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

La disciplina dei reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti si inserisce in un quadro normativo complesso e in continua evoluzione, caratterizzato da una progressiva anticipazione della tutela penale e da un significativo rafforzamento degli obblighi in capo agli operatori economici.

Con **D. Lgs. 7 luglio 2011, n.121**, lo Stato Italiano ha recepito le direttive 2008/99/CE (del 19.11.2008 sulla tutela penale dell'ambiente) e 2009/123/CE (del 21.10.2009 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni), integrando e modificando le fattispecie dei reati ambientali già previsti nel nostro ordinamento, tanto nel Codice penale, quanto nelle leggi speciali e, in particolare, nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (T.U. Ambiente).

Inoltre il D. Lgs. 121/2011 **ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'art.25-undecies "Reati ambientali"**, il quale prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alla commissione dei reati ambientali.

Sembra opportuno precisare che per danno ambientale unito al conseguente obbligo di ripristino, ex art. 300 e ss T.U. Ambientale (D. Lgs. 152/2006), si intende qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Tale specifica evidenza che, allo stato attuale delle cose, il legislatore ha voluto includere tutte le ipotesi dannose che possano in qualche modo essere conseguenza di un illecito penale. V'è di più, occorre rilevare che i reati ambientali così come previsti dal Testo Unico appaiono riconducibili ad ipotesi di pericolo, essendo sufficiente per la loro configurabilità il mancato rispetto di prescrizioni normative o di limiti prestabiliti, e non anche essendo necessario un effettivo conseguimento di un danno all'ambiente.

Tutto ciò premesso appare evidente che alcune delle fattispecie di reato cui è riconducibile la responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/01 consistono in violazioni di natura puramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato. Si realizza così una forte anticipazione della tutela penale, volta a sanzionare comportamenti prodromici alla realizzazione di fatti dannosi.

Un rilevante rafforzamento della tutela penale dell'ambiente è stato successivamente realizzato con **la Legge 22 maggio 2015, n. 68**, che **ha introdotto nel Codice Penale il Titolo VI-bis «Dei delitti contro l'ambiente»**, tipizzando nuove fattispecie di reato quali l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, i delitti colposi contro l'ambiente, il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, nonché specifiche ipotesi aggravate e misure sanzionatorie accessorie. La medesima **legge ha ampliato il novero dei reati presupposto rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001**, incidendo in modo significativo sul sistema di responsabilità degli enti.

Va detto, inoltre, che il Ministero della Giustizia con decreto di Dicembre 2015 ha approvato le Linee Guida di FISE Assoambiente (l'Associazione Imprese Servizi Ambientali di Confindustria), che costituiscono un approfondimento per le attività di igiene urbana e gestione rifiuti rispetto alle Linee Guida elaborate da Confindustria; tutto ciò al fine di prevedere uno strumento operativo per definire un adeguato sistema di prevenzione e controllo dei reati.

Nel capitolo IV delle predette linee guida è scritto: *“Con l'estensione del D.Lgs. n. 231/2001 ai reati ambientali, i Sistemi di Gestione Ambientale conformi allo Standard internazionale ISO 14001 o al Regolamento comunitario 1221/2009-EMAS possono certamente rappresentare degli utili strumenti per le imprese. Attraverso l'efficace attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della ISO 14001 l'impresa, mantenendo l'efficienza dei processi produttivi e preservando il valore aziendale, è in grado di tenere sotto controllo i rischi ambientali, in ottemperanza alla legge e di pianificare ed attuare in modo coerente politiche orientate alla sostenibilità, con benefici diffusi in termini di coinvolgimento del personale, di miglioramento dei rapporti con terze parti interessate, di risparmio di risorse e riduzione dei costi.*

In tale contesto, il legislatore ha progressivamente rafforzato il principio di responsabilità dell'“operatore”, inteso come qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che eserciti o controlli un'attività professionale avente rilevanza ambientale o che disponga di poteri decisionali in ordine agli aspetti tecnici, organizzativi o finanziari dell'attività stessa. A tali soggetti sono imposti obblighi di prevenzione, informazione, messa in sicurezza e ripristino, anche in presenza di una mera minaccia di danno ambientale.

I reati presupposto per l'applicazione dell'art. 25 undecies D. Lgs. 231/01 sono:

Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p) - *modificato dal D.L. 10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)*

Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p) - *modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023*

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p)

Impedimento del controllo (Art. 452-septies) – *introdotto da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da Legge n.147 del 03.10.2025*

Circostanze aggravanti (Articolo 452-octies c.p)

Omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p) - *introdotto da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da Legge n.147 del 03.10.2025*

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p) – *Modificato da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertito da Legge n.147 del 03.10.2025*

Uccisione, distruzioni, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.) – *Modificato dalla L. n. 82 del 6 giugno 2025.*

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto - Art. 733 bis c.p.- *Modificato dalla L. n. 82 del 6 giugno 2025*

Scarichi di acque reflue – Sanzioni penali (Art. 137 d.lgs. 152/2006)

Per quanto concerne gli scarichi industriali viene sanzionato l'esubero dei valori limite fissati per scarichi di acque reflue industriali, ovvero gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

Albo nazionale gestori ambientali (Art. 212 d.lgs. 152/2006) – *Introdotta da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertita da Legge n.147 del 03.10.2025)*

Abbandono di rifiuti non pericolosi (Art. 255 D.lgs. 152/2006) –*Introdotta da D.L 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023, modificato testo e rubrica da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e da Legge n.147 del 03 ottobre 2025)*

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (Art. 255-bis D.lgs. 152/2006) - *Introdotta da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertita da Legge n.147 del 03.10.2025)*

Abbandono di rifiuti pericolosi (Art. 255-ter D.lgs. 152/2006) - *Introdotta da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertita da Legge n.147 del 03.10.2025)*

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Art. 256 D.lgs. 152/2006) – *Modificata da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertita da Legge n.147 del 03.10.2025)*

Per la gestione di rifiuti non autorizzata viene sanzionato chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti “non pericolosi” o di rifiuti “pericolosi” in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Combustione illecita di rifiuti (Art. 256 -bis D.lgs. 152/2006) –*Introdotta da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertita da Legge n.147 del 03.10.2025)*

Bonifica dei siti (Art. 257 D.lgs. 152/2006)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06) – Modificata da d.lgs. n.116 del 3 ottobre 2020, da D. L n.116 dell'8 agosto 2025 e da Legge n.147 del 03 ottobre 2025)

Per la suddetta violazione è punito chiunque, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero, faccia uso di un certificato falso durante il trasporto degli stessi.

Spedizione illegale di rifiuti (Art. 259 D.lgs. 152/2006) – *modificati rubrica e testo da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertita da Legge n.147 del 03.10.2025)*

Aggravante dell'attività d'impresa (Art. 259-bis D.lgs. 152/2006) - *Introdotta da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertita da Legge n.147 del 03.10.2025)*

Delitti colposi in materia di rifiuti (Art. 259-ter D.lgs. 152/2006) - *Introdotta da Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e convertita da Legge n.147 del 03.10.2025)*

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis D.lgs. 152/2006)

In riferimento a chi altera fraudolentemente uno qualsiasi dei dispositivi tecnologici accessori al sistema informatico di controllo SISTRI o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento

Violazioni in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/06)

In riferimento a chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione o continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, sospesa o revocata o chi nell'esercizio dello stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti nell'autorizzazione o negli stessi allegati al D.Lgs. 152/06

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), dunque, ha assunto un ruolo centrale nella definizione delle condotte penalmente e amministrativamente rilevanti in materia di gestione dei rifiuti, tutela delle acque, emissioni in atmosfera, bonifiche e protezione delle risorse naturali, introducendo un sistema sanzionatorio che colpisce anche violazioni di carattere formale, configurate come reati di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di un danno ambientale concreto.

D.Lgs. 202/07 “Inquinamento da parte di navi” artt.8 (Inquinamento Doloso) e art.9 (Inquinamento Colposo)

Le prescrizioni contenute nel T.U. Ambientale, a partire dagli obblighi d'informazione in conformità con il principio di precauzione, hanno come destinatario la figura “dell'operatore interessato”, ovvero qualsiasi soggetto, ivi comprese persone giuridiche, pubbliche o private, che esercita o controlla un'attività professionale a cui è attribuita rilevanza ambientale o che comunque eserciti un potere decisionale su aspetti tecnici e/o finanziari di tale esercizio, compreso il titolare dell'autorizzazione a svolgere detta attività. Inoltre occorre precisare che per “attività professionale” deve intendersi ogni azione svolta nello svolgimento di un'attività, che abbia o meno fine di lucro, economica, industriale, commerciale, artigianale e agricola, da ciò si deduce che il ruolo di operatore può essere rivestito da qualsiasi tipo di ente.

I doveri che risiedono in capo alla società, prima che si verifichi il danno, sono:

- informazione nei confronti di enti territoriali competenti nel caso emergano rischi (anche solo potenziali) inerenti la salute umana e l'ambiente;
- adozione, entro 24 ore e a proprie spese, delle necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza nel caso in cui vi sia un reale ed imminente rischio che si verifichi un danno ambientale, sempre informandone le competenti autorità (Ministero dell'ambiente) che hanno poi la facoltà di dare indicazioni circa le misure da porre in essere.

Se il danno ambientale risulta già verificatosi invece, la società deve:

- comunicare l'accaduto alle autorità competenti;
- adottare immediatamente tutte le misure praticabili volte a gestire il danno per limitare quanto possibile ulteriori aggravii, nonché le misure di ripristino (che devono essere individuate sulla base dell'all. 3 parte VI del T.U. e presentate per l'approvazione al Ministero dell'Ambiente non oltre 30 giorni dall'evento dannoso.
- sostenere il costo delle misure di precauzione, prevenzione o di ripristino, decise dal Ministero e comunicate alla società che ha cagionato il danno (o la grave minaccia). V'è di più, le misure adottate lasciano impregiudicata la responsabilità e l'obbligo risarcitorio del responsabile, a tal uopo il Ministero può esperire azione in sede civile (ma anche penale) per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica ovvero per equivalente patrimoniale. Ciò implica per la società la possibilità che ai costi sopra indicati se ne aggiungano ulteriori derivanti dal risarcimento del danno ambientale.

Non possono essere posti a carico della società, ai sensi dell'art. 308 T.U. Ambientale, i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate qualora il danno ambientale sia stato cagionato

da un terzo e si sia verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee, ovvero sia conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica. Come per i reati ex T.U. 81/2008, la situazione di conformità rispetto alle disposizioni di legge rappresenta in tale contesto una precondizione per beneficiare della scriminante.

Art. 3 comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono

Normativa ambientale rilevante ai fini della prevenzione dei reati

Costituiscono norme ambientali di riferimento, la cui violazione può integrare o concorrere alla commissione dei reati sopra indicati, le seguenti disposizioni:

- Divieto di scarico sul suolo
(art. 103 D.Lgs. 152/2006);
- Divieto di scarico nel sottosuolo
(art. 104 D.Lgs. 152/2006);
- Scarichi in pubblica fognatura
(art. 107 D.Lgs. 152/2006);
- Disciplina degli scarichi di sostanze pericolose
(art. 108 D.Lgs. 152/2006);
- Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti
(art. 192 D.Lgs. 152/2006).

La violazione delle suddette disposizioni assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 **qualora integri le fattispecie penalmente rilevanti previste dal D.Lgs. 152/2006**

I seguenti reati, pur **non costituendo autonomi reati presupposto ambientali**, possono assumere rilievo quali **condotte strumentali o accessorie** alla commissione dei reati ambientali:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti o certificazioni amministrative
(art. 477 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).

Tali condotte possono incidere, in particolare, sulla **veridicità della documentazione ambientale**, delle autorizzazioni, dei formulari e dei registri di tracciabilità dei rifiuti.

La Riforma Ambientale (D. L. 8 agosto 2025, n. 116 convertito in L. n. 147/2025 cd. “Terra dei Fuochi”), come anticipato, ha ampliato il catalogo dei reati ambientali e, soprattutto, ha introdotto la sanzione dell'interdizione definitiva dall'attività per la *sistematicità* delle violazioni, elevando il rischio ambientale al livello della continuità operativa. In particolare, ha apportato significative modifiche e innovazioni di seguito declinate:

1.1 D.Lgs. 152/2006 (**Testo Unico Ambientale - T.U.A.**), gli articoli modificati tramite variazione del testo e/o aggiunta di nuovi commi sono:

- art. 212 (albo gestori ambientali) – il nuovo comma 19-ter rafforza il sistema di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, prevedendo la sospensione dell'Albo per 15 giorni fino a due mesi per chi trasporta rifiuti in modo non conforme, con cancellazione in caso di recidiva e divieto di reinscrizione per due anni;

- art. 255 (abbandono di rifiuti non pericolosi) si modifica la rubrica dell'articolo, il quale viene riscritto e rafforzato prevedendo ammende più elevate;
- art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) sono previste pene più severe;
- art. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) viene aggiornato sia nelle pene che nelle sanzioni accessorie;
- art. 259 (spedizione illegale dei rifiuti) il comma 1 è riformulato per conformarsi alla normativa europea sui regimi di spedizione dei rifiuti (Regolamenti CE e UE).

1.2 I nuovi articoli introdotti sono:

- Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari). - introduce una nuova fattispecie delittuosa: l'abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi diventa reato quando il fatto determina pericolo per la vita o per l'incolumità, o pericolo di compromissione di acque, aria, suolo, ecosistemi o biodiversità, oppure è commesso in siti potenzialmente contaminati o sulle strade di accesso a tali siti. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 5 anni, con pene più severe per i titolari d'impresa (da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi). Inoltre, se la condotta è realizzata con veicolo, è prevista la sospensione della patente da 2 a 6 mesi. A differenza dell'art. 255 "base", l'art. 255-bis colpisce condotte che, pur riguardando rifiuti non pericolosi, hanno un potenziale impatto sistemico o territoriale. È la risposta normativa ai fenomeni diffusi di abbandoni massivi in zone agricole, aree di cantiere o strade di accesso a siti sensibili: in questi casi la legge dà priorità alla tutela ambientale collettiva rispetto alla valutazione individuale della gravità.
- Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - delinea il reato di abbandono di rifiuti pericolosi, stabilendo pene severe per chi viola specifiche disposizioni in materia ambientale. In particolare, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi abbandona o deposita rifiuti pericolosi, oppure li scarica nelle acque superficiali o sotterranee. Le pene aumentano (da un anno e sei mesi a sei anni) quando l'atto comporta pericolo per la vita, l'incolumità delle persone o per l'ambiente, compromettendo acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecosistemi, biodiversità, flora o fauna, oppure quando avviene in siti contaminati o potenzialmente contaminati e nelle aree di accesso ad essi. I titolari di imprese e i responsabili di enti che commettono tali condotte sono soggetti a pene leggermente più alte, fino a cinque anni e sei mesi di reclusione, e, nei casi aggravati, fino a sei anni e sei mesi. La norma mira a tutelare in modo rigoroso la salute pubblica e l'ambiente da condotte particolarmente dannose.
- Art. 259-bis (Aggravante dell'attività di impresa). - introduce un'aggravante specifica per chi commette i reati ambientali nell'ambito di imprese o attività organizzate: la pena è aumentata di un terzo, e il titolare o responsabile risponde anche per omessa vigilanza, in aggiunta alle sanzioni ex D.Lgs. 231/2001.
- Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). - dispone una diminuzione delle pene da un terzo a due terzi quando i fatti (articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259) sono commessi per colpa.

1.3 Modifiche al codice penale, nello specifico:

- Art. 131-bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), **alcuni gravi reati ambientali non potranno più beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto**. Ciò significa che, anche in presenza di danno di entità limitata o di condotta episodica, il giudice **non potrà escludere la punibilità** per: Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter); Gestione illecita aggravata (art. 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis); Combustione illecita (art. 256-bis); Spedizione illegale di rifiuti (art. 259).

- Art. 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), viene inasprito prevedendo un aumento della pena fino alla metà **quando il fatto comporta pericolo concreto per la vita o per ecosistemi**, o avviene in aree contaminate. Questa scelta legislativa **toglie spazio alle difese basate sulla minima offensività**, spesso utilizzate per fatti occasionali o di portata limitata. Ora, anche il piccolo imprenditore o il privato che abbandona rifiuti pericolosi in circostanze aggravate potrà subire condanna penale senza possibilità di archiviazione per tenuità.
- Art. 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), le pene sono aumentate sino alla metà.

1.4 Modifiche al codice di procedura penale

- l'art. 382-bis (arresto in flagranza differita) pensato originariamente per la criminalità organizzata e i reati violenti, viene esteso anche ai reati ambientali più gravi. La novità è sostanziale: per fatti come **disastro ambientale, traffico organizzato di rifiuti, abbandono aggravato di rifiuti pericolosi o combustione illecita**, l'arresto in flagranza **non sarà più facoltativo ma obbligatorio**.
Dunque, le forze dell'ordine potranno intervenire immediatamente senza valutare la discrezionalità dell'arresto. Aumenta il rischio di custodia cautelare in carcere per chi è colto sul fatto.

1.5 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: Le modifiche al Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) consentono di applicare **l'amministrazione giudiziaria e l'interdizione dall'attività economica** anche a chi commette determinati reati ambientali. In pratica, un'azienda condannata per discarica abusiva o combustione illecita potrà essere **posta sotto gestione di un amministratore giudiziario** o addirittura chiusa temporaneamente, indipendentemente dalla pena inflitta ai suoi dirigenti.

1.6 Il legislatore modifica la **Legge 146/2006** inserendo i reati ambientali gravi nell'elenco di quelli che, se commessi in forma transnazionale, consentono l'uso delle misure investigative più invasive (intercettazioni, operazioni sotto copertura, collaborazione internazionale). **Effetto pratico:** il traffico internazionale di rifiuti pericolosi potrà essere perseguito con la stessa intensità del narcotraffico o del riciclaggio internazionale.

1.7 Modifiche al Codice della Strada: tolleranza zero per chi getta rifiuti dai veicoli

Il Decreto inserisce nel Codice della Strada (art. 15, comma 1) un'esplicita fattispecie che punisce il depositare o gettare rifiuti non pericolosi dai veicoli in sosta o in movimento (lettera f-bis, riformulata). **Chiunque viola il divieto di cui all'art. 15 comma 1, lettera f-bis) Cds, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 216 a € 866.**

Accertamento senza contestazione immediata: come per l'art. 255, la prova digitale raccolta dalle telecamere può essere utilizzata anche successivamente alla condotta, e la competenza alla sanzione amministrativa spetta ai Comuni.

1.8 Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001)

Il decreto innalza sensibilmente le **sanzioni pecuniarie** previste per gli enti in caso di reati ambientali commessi nel loro interesse o vantaggio. Inoltre:

Si ampliano i casi in cui possono essere applicate **sanzioni interdittive** (divieto di contrattare con la P.A., sospensione licenze, chiusura impianti).

È prevista l'**interdizione definitiva** se l'ente è usato stabilmente per commettere reati ambientali.

In sintesi, la Legge n. 147/2025 ha inoltre inasprito reati preesistenti. L'**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (Art. 256 TUA) prevede ora pene più severe, distinguendo tra rifiuti pericolosi e non, con aggravanti specifiche in caso di pericolo per la salute o l'ambiente. Analogamente, la **Spedizione illegale di rifiuti** (Art. 259 TUA) è stata trasformata in delitto, con un significativo aumento della cornice edittale. È altresì fondamentale notare che la medesima riforma ha riclassificato il reato di **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** sotto il nuovo **art. 452-quaterdecies c.p.**, rafforzando il presidio penale contro le condotte di criminalità ambientale organizzata.

Queste modifiche non solo aumentano il rischio penale, ma si collegano direttamente all'espansione della responsabilità dell'ente in altre aree emergenti di compliance.

Alla luce delle richiamate modifiche normative, il rischio ambientale non può più essere considerato un rischio meramente tecnico o gestibile attraverso interventi correttivi successivi, ma assume la natura di **rischio di continuità operativa dell'ente**.

Il decreto introduce un mutamento strutturale del paradigma di responsabilità, in quanto sposta l'attenzione del legislatore e dell'autorità giudiziaria dal singolo fatto illecito alla capacità complessiva dell'organizzazione di prevenire e governare il rischio ambientale. In tale prospettiva, la responsabilità dell'ente non è più valutata esclusivamente in relazione alla commissione di uno specifico reato, ma anche in funzione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei controlli interni e delle modalità con cui l'ente gestisce processi operativi ripetitivi e strutturati.

L'anticipazione della soglia di rilevanza penale, l'ampliamento delle fattispecie incriminatrici anche con riferimento a condotte riguardanti rifiuti non pericolosi e la valorizzazione del contesto territoriale e della potenzialità lesiva delle attività comportano che operazioni ordinarie possano integrare ipotesi penalmente rilevanti in presenza di carenze organizzative o di controlli inadeguati, anche indipendentemente dalla produzione di un danno ambientale già verificato. Ne consegue che eventuali carenze sistemiche del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ovvero la tolleranza di prassi operative non conformi, possono essere considerate esse stesse indice di responsabilità dell'ente, a prescindere dalla gravità del singolo episodio.

Il rischio per la Società non è pertanto circoscritto all'applicazione di sanzioni pecuniarie, ma consiste nella possibilità di essere qualificata come organizzazione strutturalmente inadeguata rispetto alla gestione del rischio ambientale. Per una società operante nel settore della gestione dei rifiuti e incaricata di un servizio di interesse pubblico, tale qualificazione assume particolare rilevanza, in quanto può determinare l'applicazione di sanzioni interdittive idonee a incidere direttamente sulla possibilità di proseguire l'attività affidata e sulla continuità del servizio.

7.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

L'attività di valutazione dei rischi (mappatura aree/processi aziendali a rischio commissione reato) ha permesso di mettere a punto un dettagliato e completo elenco di **processi aziendali** rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, fondano la responsabilità dell'Ente.

In particolare con riferimento alla presente area reati ambientali, l'attività di valutazione dei rischi, ha permesso di individuare i seguenti processi sensibili:

- Gestione dei rifiuti.

7.3.1 Gestione dei rifiuti

Descrizione del Processo

Nell'ambito delle attività svolte dalla società i rischi maggiori sono quelli legati alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti. Il processo attiene alle fasi di:

- stoccaggio;
- trasferimento;
- smaltimento di rifiuti pericolosi.

Pertanto le aree ritenute più specificatamente a rischio reato risultano essere le seguenti:

- Gestione e smaltimento dei rifiuti aziendali;
- Gestione e smaltimento dei rifiuti pericolosi;
- Tenuta dei registri obbligatori, dei formulari e gestione sia degli obblighi di comunicazione, sia del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Gestione degli impianti;
- Attività di selezione dei fornitori di servizi in materia ambientale;
- Attività di gestione dei rapporti con la P.A. ai fini dell'ottenimento e/o del mantenimento delle autorizzazioni in materia ambientale e gestione delle comunicazioni alle Autorità competenti;
- Attività di gestione di visite ispettive.

Tali processi devono risultare adeguatamente formalizzati attraverso procedure e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Reati

- a. Gestione Abusiva dei Rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/06);
- b. Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3, D.Lgs. 152/06);
- c. Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/06);
- d. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06);
- e. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06)
- f. Attività organizzate per il Traffico Illecito di Rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006).

Modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcuni dei potenziali reati cui e le modalità di commissione degli stessi:

- per la gestione di rifiuti non autorizzata, viene perseguito chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- Viene altresì sanzionato l'ente che:
 - realizzi o gestisca una discarica non autorizzata;
 - chi svolga attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
 - chi depositi, anche solo temporaneamente, i rifiuti pericolosi presso il luogo di produzione;
 - in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero, faccia uso di un certificato falso durante il trasporto degli stessi;

- fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

- per la bonifica dei siti, viene perseguito l'ente che cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- vengono altresì colpite le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ed in specie, gli enti che, con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano, o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

In generale, si può affermare che la Società potrebbe essere ritenuta responsabile ove si verificassero i reati in esame quando gli eventi risultassero ascrivibili:

- al mancato adeguamento alle norme di legge;
- a carenze nell'organizzazione;
- a un'insufficiente attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- all'utilizzo non corretto delle sostanze e prodotti chimici;
- al mancato rispetto, di fatto, delle disposizioni, delle istruzioni di lavoro e delle procedure aziendali afferenti la salvaguardia dell'ambiente.

Elementi di controllo

Principi di controllo

Tra i principi di controllo specifici adottati dalla Società deve essere menzionata l'esistenza di talune misure che mirano alla prevenzione dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/01 e/o degli illeciti ambientali così come previsti dal T.U. Ambientale, ovvero si sono riscontrati i seguenti punti di controllo e/o attenzione:

- disposizioni aziendali/ procedure formalizzate e prassi operative relative all'attività di smaltimento dei rifiuti (dalla raccolta alla gestione dello smaltimento, alla tenuta dei registri cartacei, ivi compresi i controlli effettuati e l'archiviazione della documentazione);
- tracciabilità della documentazione per la verificabilità ex post;
- definizione delle modalità di selezione dei fornitori di servizi di autotrasporto dei rifiuti (iscrizione dell'apposito Albo, conferimento in discariche autorizzate);
- valutazione periodica dei fornitori che si occupano dello smaltimento rifiuti (pericolosi e comuni);
- nomina di un responsabile per la tenuta dei registri obbligatori e dei relativi formulari;
- gestione delle autorizzazioni ambientali previste dalle leggi e dai regolamenti;
- programma di manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti.

Codice etico e principi di comportamento

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono contenute nel Codice etico. In particolare:

- In coerenza con gli indirizzi societari volti al conseguimento di un'organizzazione efficace ed efficiente in grado di garantire la qualità dei servizi forniti e che interagiscono con l'ambiente circostante in un'ottica di miglioramento continuo, la Società intende promuovere la tutela dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza del personale, ed il rispetto della legislazione vigente e dei principi contenuti nel Codice Etico;
- nella gestione delle attività aziendali la Società intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - Prevenzione di ogni forma di inquinamento;
 - Impiego di sostanze che rispettino il più possibile l'ambiente;

- Sensibilizzazione del personale alle tematiche ambientali;
- Costante aggiornamento legislativo in materia ambientale.

Sistema autorizzativo/ organizzativo

Chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nella gestione delle attività ambientali (indicazione responsabile della tenuta dei registri di carico e scarico, separazione dei ruoli tra chi seleziona la società di gestione rifiuti, chi nomina il soggetto interno deputato alla gestione rifiuti e chi controlla).

Informazione, formazione e addestramento

I programmi di informazione e formazione dei lavoratori per la tutela dell'ambiente seguono quelli previsti ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria. Le firme dei presenti sono annotate in un apposito registro.

In caso di assenza per giustificato motivo, il lavoratore deve essere convocato per la riunione immediatamente successiva.

Procedure operative interne

La società si è adeguata a tutti gli adempimenti previsti dalla legge o comunque dettati dall'esperienza e dalle norme di buona tecnica, per garantire la tutela dell'Ambiente in conformità al T.U. 152/2006.

Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Il Direttore Tecnico, con periodicità annuale, all'ODV:

- Eventuali sanzioni irrogate e/o non conformità segnalate a seguito di verbali Enti (Inail, ARPA etc);
- report su eventuali incidenti e azioni correttive intraprese;
- report su scadenze, modalità e contenuti delle attività di comunicazione, informazione e formazione.

Area a rischio

FUNZIONE AZIENDALE
- Amministratore Unico
- Direttore Tecnico
- Responsabile delle Commesse

8. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

8.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

8.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, occorre fare una premessa introduttiva. Il D.Lgs. n. 231/2007 ha recepito la Terza Direttiva Comunitaria Antiriciclaggio ed ha introdotto nuove regole per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro sporco ed al finanziamento del terrorismo. L'obiettivo della norma è la protezione dell'integrità dei sistemi finanziari ed economici, ed indirettamente la protezione della stabilità dei medesimi.

Tali misure si riflettono anche all'interno del sistema della responsabilità amministrativa degli enti, attraverso l'introduzione dell'art. 25 - octies: "*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nonché le astratte modalità realizzative riferite alle fattispecie considerate.

Ricettazione art. 648 c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto, al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. La condotta, infatti, si realizza nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi per farli acquistare, ricevere od occultare; acquistare significa comprare, ricevere significa entrare in possesso a qualsiasi titolo che non sia la compravendita, occultare significa nascondere la cosa dopo averla avuta e l'intromissione consiste in una vera e propria attività di mediazione;

Il reato di ricettazione non è un reato proprio, soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto; l'elemento psicologico del reato è costituito dalla coscienza e volontà di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Riciclaggio art. 648 bis c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisca o trasferisca denaro beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia altre operazioni con lo scopo di occultare la loro provenienza delittuosa. (La condotta del reato di riciclaggio si integra con la sostituzione o/e con il trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da attività illecite).

Il reato di riciclaggio non è un reato proprio, soggetto attivo può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto; il dolo dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da determinati delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da far desumere che i beni ricevuti siano di derivazione delittuosa.

Infine, v'è da sottolineare che il delitto di riciclaggio si pone in rapporto di specialità rispetto quello di ricettazione, in quanto entrambi richiedono sul piano soggettivo la consapevolezza dell'origine delittuosa dell'oggetto materiale, ma solo il primo richiede anche la volontà di occultare tale origine.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Art. 648-ter c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, in attività finanziarie o economiche. La condotta del reato comprende ogni forma di utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, a prescindere dall'obiettivo o risultato prefissato dall'agente;

Il reato in questione è un reato comune, soggetto attivo può essere chiunque. Il momento consumativo del reato coincide con l'impiego del denaro, beni e altre attività, in attività economiche e finanziarie; il dolo è generico, ovvero è sufficiente che colui che impiega il denaro, i beni o le altre attività sia consapevole che questi provengano da un delitto.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio D. Lgs. 231/07 con le successive integrazione e modifiche.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 cp)

Infine occorre rilevare che l'art.25-octies ha subito una modifica ad opera della legge 15.12.2014 n.18 che ha visto l'introduzione del **reato di autoriciclaggio**.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; in particolare il reato di recente introduzione è correlato alle dinamiche dei flussi finanziari illeciti provenienti dall'esterno e quelli provenienti dall'interno.

Nel primo caso si ritiene, come riferito nella parte del modello riguardante il reato di riciclaggio, che il rischio di flussi finanziari illeciti dall'esterno è da ritenersi minimale. Il fatturato di OMNIA è prevalentemente disciplinato da un rapporto stringente con la Pa (rendicontazione etc.). Appare opportuno riferire che per quanto attiene alla ipotesi di flussi finanziari in entrata nell'ipotesi di fatturazione falsa alla Pa con conseguente incasso di proventi illeciti, il modello organizzativo disciplina nella parte relativa alla Pubblica amministrazione, i processi a presidio del rischio reato.

Con riferimento ai flussi illeciti provenienti dall'interno, una componente di maggiore rischio è rappresentata dal c.d. rischio commissione di reati tributari il modello organizzativo disciplina nella parte relativa ai Reati societari, i processi a presidio del rischio reato.

D.Lgs. n. 195 dell'8 Novembre 2021

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 Ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

Il D.Lgs. n. 195 relativo alla "Lotta al riciclaggio mediante diritto penale" per l'attuazione della direttiva europea (UE) 2018/ 1673 con l'Art.1 ha apportate modifiche al codice penale che ha riguardato i "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01.

In particolare le modifiche apportate agli articoli del codice penale contemplati dal D.Lgs.n.231/01 hanno riguardato i reati:

- Ricettazione (Articolo 648 c.p.)
- Riciclaggio (Articolo 648-bis c.p.)
- Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (Articolo 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (Articolo 648-ter.1 c.p.)

Si riporta di seguito il testo delle norme così come modificate ed attualmente vigenti:

Art. 648 c.p. Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

8.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

L'attività di valutazione dei rischi (mappatura aree/processi aziendali a rischio commissione reato) ha permesso di mettere a punto un dettagliato e completo elenco di **processi aziendali** rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, fondano la responsabilità dell'Ente.

In particolare con riferimento alla presente area reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, l'attività di valutazione dei rischi, ha permesso di individuare i seguenti processi sensibili:

- Acquisto di beni e servizi;
- Consulenze e prestazioni professionali;
- Flussi finanziari e rapporti con le banche.

8.3.1 Acquisto di beni e servizi

Descrizione del Processo

Il processo di acquisizione di beni e servizi si articola nelle seguenti fasi:

- definizione dei fabbisogni;
- inoltro delle richieste di fornitura;
- scelta della fonte d'acquisto;
- qualificazione fornitori (sistematica o in fase di acquisto);
- contrattazioni con il fornitore;
- gestione operativa dell'ordine / contratto (consegna beni /esecuzione prestazioni);
- approvazione, contabilizzazione e pagamento fatture.

Reati

L'acquisto di beni e servizi è un processo sensibile per quanto attiene ai *reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita* e di *Corruzione tra privati*.

Tale processo, inoltre, può rientrare tra le attività che possono acquisire rilevanza strumentale qualora, combinate con le attività direttamente sensibili, supportino la realizzazione del reato.

La presente attività strumentale, quindi, è riconducibile ai *reati in materia di corruzione*, potendo costituire modalità per la creazione della provvista di denaro da corrispondere a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per fini corruttivi.

Inoltre, ove nello svolgimento di tale attività vengano utilizzati contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, erogati per finalità diverse da quelle per le quali erano stati concessi, è ipotizzabile anche il reato di *malversazione a danno dello Stato*.

L'attività strumentale in argomento potrebbe comportare anche la realizzazione di *false comunicazioni sociali* (ad es. creazione di fondi neri attraverso l'annotazione di fatture per operazioni in tutto od in parte inesistenti) ed inoltre la realizzazione di *reati tributari* ex D. Lgs 74/2000.

Si può inoltre ravvisare la possibilità di incorrere *nei reati di associazione per delinquere*.

Elementi di controllo

Principi di controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata separazione di ruolo** nelle fasi chiave del processo, della **tracciabilità degli atti** e della **valutazione** complessiva delle forniture.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - richiesta della fornitura,
 - scelta del fornitore e/o qualificazione del fornitore (ricerca di mercato per fornitori non abituali),
 - effettuazione dell'acquisto,
 - certificazione dell'esecuzione dei servizi /ricezione dei beni,
 - effettuazione del pagamento.
- esistenza di criteri tecnico-economici per:
 - la selezione di potenziali fornitori (Qualificazione e inserimento in un Albo Fornitori),
 - la valutazione della fornitura dei beni/servizi forniti;
 - la valutazione complessiva dei fornitori;
- espletamento di adeguata attività OMNIATIVA fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendali) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

Sistema Organizzativo e Autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate dall'Amministratore Unico.

Procedure interne e protocolli

Le procedure adottate dalla Società per disciplinare l'approvvigionamento di beni e servizi sono:

- Procedura 231.05 Acquisti di beni e servizi.
Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Codice etico e principi di comportamento

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono contenute nel Codice etico adottato da OMNIA.

In particolare, devono essere osservati i seguenti principi espressi anche nel Codice etico con particolare riferimento:

- al divieto di promessa e/o concessione di erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi dell'Ente;
- alla necessità che ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale debba avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi debba essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente, in materia di sicurezza, versamenti contributivi e fiscali, nell'ambito dei rapporti di fornitura, e approvvigionamento.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Con periodicità annuale il Responsabile ufficio acquisti dovrà comunicare, all'Organismo di Vigilanza:

- gli acquisti avvenuti in deroga alle fasi procedurali previste dal modello e dalla procedura di riferimento.

Devono essere fornite, inoltre, con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

Funzioni a rischio

FUNZIONE AZIENDALE
- Amministratore Unico
- Direttore Tecnico
- Responsabile delle Commesse
- Responsabile Ufficio acquisti
- Responsabile Amministrativo/Contabilità

8.3.2 Consulenze e prestazioni professionali

Descrizione del Processo

Il processo riguarda l'assegnazione di incarichi per consulenze e prestazioni professionali a soggetti esterni a OMNIA e pertanto si configura, pur nella specificità dell'oggetto contrattuale, come un processo di acquisto.

Si rileva che tutti i contratti aventi ad oggetto incarichi di consulenza libero professionale sono assoggettati alle previsioni del D. Lgs. 163/2006 e smi.

Reati

Il conferimento di incarichi di consulenza/ fornitura può rientrare tra le attività che, pur non presentando rischi diretti di reato ai fini del D.Lgs. 231/01, possono acquisire rilevanza strumentale qualora, combinate con le attività direttamente sensibili, supportino la realizzazione del reato.

La presente attività strumentale, quindi, è riconducibile ai *reati in materia di corruzione*, potendo costituire modalità per la creazione della provvista di denaro, tramite false fatturazioni, da corrispondere a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per fini corruttivi.

L'attività strumentale in argomento potrebbe comportare anche la realizzazione di *false comunicazioni sociali* (ad es. creazione di fondi neri attraverso l'annotazione di fatture per operazioni in tutto od in parte inesistenti) ed inoltre la realizzazione di *reati tributari* ex D. Lgs 74/2000.

L'attività di cui si discute è riconducibile in ultimo ai *reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita e reati associativi*.

Elementi di controllo

Principi di controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della **formalizzata separazione di ruolo** nelle fasi chiave del processo, e della **tracciabilità degli atti**, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e del servizio ricevuto.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate ad hoc dall'Amministratore Unico.

Procedure interne e protocolli

Le consulenze sono disciplinate dalla procedura:

- Procedura 231.07 Consulenze.

Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Codice etico e principi di comportamento

Le norme comportamentali sono contenute nel Codice etico in cui sono individuati i Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori.

Per il processo in questione si richiamano i seguenti obblighi comportamentali:

- integrità e indipendenza dei consulenti;
- rapporti di estrema chiarezza tra Azienda e consulente evitando ove possibile forme di dipendenza;
- tutte le attività di relazione contrattuale devono essere documentate e rintracciabili.

È stato previsto l'inserimento di una specifica clausola che vincola i terzi all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati da OMNIA.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Con periodicità annuale il Responsabile Amministrativo deve fornire all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- Lista degli incarichi assegnati di valore unitario annuo superiore a € 10.000,00 ed incarichi cumulativi superiori al predetto valore di soglia.

Funzioni a rischio

FUNZIONE AZIENDALE
- Amministratore Unico
- Direttore Tecnico
- Responsabile Amministrativo

8.3.3 Flussi finanziari e rapporti con le banche

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce ai flussi monetari e finanziari. I flussi finanziari possono derivare da:

- ciclo passivo, come momento terminale degli approvvigionamenti;
- ciclo attivo, come momento terminale delle vendite o altro;
- acquisizione di introiti di altra natura (es. ricorso a finanziamenti pubblici e/o privati)

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Elaborazione dei cash flow previsionali;
- Effettuazione dei pagamenti sulla base del sistema delle deleghe e procure;
- Consuntivazione tramite ricezione e verifica delle contabili addebito/accredito;
- Riconciliazione e/c;
- Pagamenti tramite cassa aziendale.

Reati

- a. Riciclaggio;
- b. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La gestione dei flussi monetari/finanziari e rapporti con le banche, inoltre, può rientrare tra le attività che, pur non presentando rischi diretti di reato ai fini del D.Lgs. 231/01, possono acquisire rilevanza strumentale alla realizzazione del reato.

Il presente processo strumentale, quindi, è riconducibile ai *reati in materia di corruzione*, potendo costituire utilità o modalità per la creazione della provvista di denaro da corrispondere a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per fini corruttivi.

L'attività strumentale in argomento potrebbe comportare anche la realizzazione di *false comunicazioni sociali* (ad es. creazione di fondi neri attraverso l'annotazione di fatture per operazioni in tutto od in parte inesistenti) ed inoltre la realizzazione di *reati tributari* ex D. Lgs 74/2000.

Si può inoltre ravvisare la possibilità di incorrere *nei reati di associazione per delinquere*.

Elementi di controllo

Principi di Controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata separazione di ruolo** nelle fasi chiave del processo, della **tracciabilità degli atti** e della **valutazione** complessiva delle forniture (vedi processo acquisti come precedentemente trattato).

Sistema Organizzativo e Autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate ad hoc dall'Amministratore Unico.

Codice etico e principi di comportamento

Il Codice etico detta specifici criteri.

Per il processo in questione, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- divieto di promessa e/o concessione di erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi dell'Ente;
- necessità che ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale debba avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi debba essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Protocolli/Procedure

La presente area a rischio prevede le seguenti procedure:

- Procedura 231.01 Ciclo Passivo;
- Procedura 231.02 Ciclo Attivo.

Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Con periodicità annuale devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte del Responsabile Amministrativo le seguenti informazioni:

- elenco finanziamenti bancari ricevuti;
- apertura/ chiusura conti correnti;
- report giacenze di cassa nel periodo.

Funzioni a rischio

FUNZIONE AZIENDALE
- Amministratore Unico
- Responsabile Amministrativo

9. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

9.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

9.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

Il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'articolo 25 *duodecies* che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, *comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al
- terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Art. 18-ter d.lgs n.286/1998 (introdotto dal D.L n. 145 dell'11 ottobre 2024 e modificato dalla L. n.187 del 9 dicembre 2024) – Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 12, comma 1, 3, 3-bis 3-ter e comma 5, d.lgs. n. 286/1998 modificato da D.L n.20/2023 – disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 12-bis, d.lgs. n. 286/1998 modificato da D.L n.20/2023 – morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

Art. 22, comma 12 e 12-bis del d.lgs. n. 286/98 – modificato dal D.L n. 145 dell'11 ottobre 2024 e modificato dalla L. n.187 del 9 dicembre 2024) – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 22, comma 12-ter del d.lgs. n. 286/98 – Sanzione amministrativa accessoria di pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Inoltre, il **Decreto 21 giugno (GU n.221 20.09.2024)** entrato in vigore il 21.09.2024, ha determinato l'aggiornamento della sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente per l'anno 2023 e 2024 che ha interessato l'art. 25-

duodecies. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto, il costo medio del rimpatrio per il 2024 è fissato a 2.864,77 euro

9.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

L'attività di valutazione dei rischi (mappatura aree/processi aziendali a rischio commissione reato) ha permesso di mettere a punto un dettagliato e completo elenco di **processi aziendali** rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, fondano la responsabilità dell'Ente.

In particolare con riferimento alla presente area reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i rischi maggiori sono quelli legati alla:

- conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari, ovvero Processo Acquisti di beni e servizi;
- attività di selezione del personale Processo Assunzione.

Ebbene con riferimento al Processo Acquisti di beni e servizi si rimanda alla Parte Speciale Capitolo 8 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Di converso con riferimento al Processo Assunzioni si rimanda alla Parte Speciale Capitolo 24 Processi strumentali.

10. REATI DI ABUSO DI MERCATO

10.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i reati di abuso di mercato, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

10.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

La Legge comunitaria 2004 (L. 18 aprile 2005, n. 62) ha disposto una serie di modifiche al Testo Unico della Finanza finalizzate a rendere più efficace la repressione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La disciplina segue quattro principali direttrici: (i) estensione dei doveri di disclosure in capo alle società quotate, ed ai soggetti loro collegati, obbligati a dare più ampia diffusione alle informazioni privilegiate afferenti la loro sfera di attività; (ii) inasprimento delle sanzioni penali per i predetti reati; (iii) istituzione di specifiche sanzioni amministrative dirette specificamente a colpire l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato; (iv) rafforzamento dei poteri amministrativi e sanzionatori della Consob. In particolare l'art. 9, comma terzo, della legge comunitaria integra il d. lgs. n. 231/2001 mediante il nuovo art. 25-sexies ("Abusi di mercato").

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 DEL T.U.F.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. trading;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata") - c.d. tipping;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) - c.d. tuyuutage.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata, vengono definiti insider primari. In aggiunta a tali soggetti l'art. 184 T.U.F. estende i divieti di trading, tipping e tuyuutage a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose - c.d. criminal insider (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate price sensitive

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. [...]

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 26, comma 4 della L. 23 settembre 2025, n. 132, normativa sull'intelligenza artificiale.

10.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHI DI COMMISSIONE REATO

Tali fattispecie di reato sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale.

Dall'analisi preliminare svolta non sono pertanto emerse attività/processi sensibili.

Tuttavia, si evidenzia che il Codice etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

11. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

11.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i reati informatici e trattamento illecito di dati, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

11.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

L'articolo 7, Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008) ha novellato il D.Lgs. 231/2001 inserendo nel novero dei reati-presupposto i delitti informatici, e conseguenti al trattamento illecito di dati, ovvero **l'art. 24-bis**.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.)

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Le società potrebbero incorrere in tali reati ad esempio attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.) - Modificato dalla legge n.90 del 28 giugno 2024

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

E' prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello ius excludendi) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;

b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verificano le aggravanti di cui al comma 2.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.) - Modificato dalla legge n.90 del 28 giugno 2024

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di pics-card ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta. Per quanto riguarda le realtà aziendali si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (Art. 617-bis c.p.) - *(il presente articolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera e) della L. 28 giugno 2024, n. 90, il quale ha disposto l'introduzione di un comma dopo il primo e la modifica del comma 2.)*

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.) - *Modificato dalla legge n.90 del 28 giugno 2024*

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso:

1. in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;
2. in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema

Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).-

Modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024)

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce condotta di reato ex art. 617 quinquies c.p. l'installazione abusiva di un telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-sexies c.p.) - *Il comma 2 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b) della L. 28 giugno 2024, n. 90.*

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Circostanze aggravanti (art. 623- quater c.p) – *articolo introdotto dalla L. 28 giugno 2024, n. 90*

Estorsione (art. 629) *modificato dall'art. 16, comma 1, lettera m) della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha disposto la modifica del comma 2 e l'introduzione di un comma dopo il secondo*

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa⁽²⁾, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno³, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000⁴.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000⁽⁵⁾, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) - *Modificato dalla legge n.90 del 28 giugno 2024*

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quanto tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

La rubrica e i commi 1, 2, 3 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera o) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.) - Modificato dalla legge n.90 del 28 giugno 2024

Il reato de quo punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. E' necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater 1 c.p.)- introdotto dalla L. n.90/2024 sulla Cybersecurity

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (Art. 635-quinquies c.p.)- articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48 e, successivamente sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera r) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Frode informatica (Art. 640-ter c.p modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022)

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1 comma 11 D.L 105/2019)

11.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

L'attività di valutazione dei rischi (mappatura aree/processi aziendali a rischio commissione reato) ha permesso di mettere a punto un dettagliato e completo elenco di **processi aziendali** rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, fondano la responsabilità dell'Ente.

In particolare con riferimento alla presente area reati informatici e trattamento illecito di dati, l'attività di valutazione dei rischi, ha permesso di individuare i seguenti processi sensibili:

- gestione dei rapporti informatici con la Pubblica Amministrazione in generale;
- accesso al sistema informatico esterno (internet) da parte dei componenti gli Organi Sociali e dei Dipendenti e Partners nell'esercizio delle mansioni loro assegnate;
- accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di terzi, con particolare riferimento a sistemi e banche dati di enti pubblici;
- utilizzo delle password, dei codici d'accesso, nonché l'utilizzo e la conservazione di password, codici, e di qualunque altro dato o informazione utili per consentire l'accesso ad un sistema informatico o telematico;
- utilizzo della posta elettronica;
- gestione dei sistemi hardware e software di proprietà dell'Ente;
- gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale;

- gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT;
- gestione e sicurezza delle informazioni gestite dai sistemi gestionali aziendali

11.3.1 Processi sensibili ex art. 24 bis

Descrizione del Processo

I Processi Sensibili ex art 24 bis d.lgs. 231/01 riguardano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di accesso ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione, di inserimento/modifica dei dati e di trasmissione di informazioni/documenti relativi alla società;
- contatti con i rappresentanti della P.A. per ottenere finanziamenti o per gestirne la relativa erogazione;
- partecipazione a gare e/o a procedure negoziate per la fornitura dei prodotti;
- le operazioni di accesso a sistemi informatici e banche dati che siano dotate di sistemi di protezione e/o di restrizioni all'accesso, con riferimento alla preventiva verifica della titolarità del diritto di accesso, alle modalità di accesso, ed all'utilizzo, conservazione e tutela di eventuali password, codici, e di qualunque altro dato o informazione utili a consentire l'accesso e/o la permanenza a detti sistemi informatici o telematici;
- le modalità di utilizzo delle postazioni telematiche aziendali singolarmente assegnate;
- l'attività di designazione delle credenziali di autorizzazione (username e password) ad ogni singolo dipendente che sia chiamato ad utilizzare gli strumenti informatici aziendali;
- l'invio o la memorizzazione di dati, in generale, e di informazioni riservate;
- l'utilizzo e la condivisione sul sistema informatico di dati personali identificativi del singolo utente;
- l'utilizzo ovvero la modifica a vario titolo, anche se autorizzata, di software ed hardware fornito dall'azienda;
- l'utilizzo esterno ed interno della posta elettronica aziendale, nonché della casella singolarmente riferibile all'utente.

In termini più generali, l'intera attività inerente l'utilizzo del sistema informatico aziendale assume carattere sensibile in ordine al rischio di commissione dei Reati informatici, dal momento che proprio la salvaguardia dei sistemi dall'accesso abusivo di terzi non autorizzati, e la regolamentazione ed il controllo dell'utilizzo degli strumenti informatici aziendali, ha costituito uno degli aspetti più delicati e dibattuti rispettivamente della criminologia informatica e della normativa sul lavoro in materia di controllo del dipendente.

Reati

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640-quinquies c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema telematico od informatico (Art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);
- Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p.).

Modalità di commissione dei reati

Con riferimento al reato di **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**:

- violazione del sistema informatico al fine di incidere sulla procedura per la concessione di un finanziamento o per inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto

legittimamente; alterazione del funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare le risultanze relative al versamento dei contributi previdenziali;

- violazione del sistema informatico per inserire illegittimamente dati falsi rilevanti rispetto a gare e/o a procedure negoziate per la fornitura dei prodotti farmaceutici della Società a clienti pubblici (ad es. inserendo una data di presentazione della domanda falsa al fine di celare la relativa presentazione dopo la scadenza del termine).

Con riferimento al reato di **accesso abusivo ad un sistema telematico od informatico**: introduzione o permanenza abusive in un sistema informatico o telematico dello Stato o di altro ente pubblico protetto da misure di sicurezza, al fine di cui sopra.

Con riferimento al reato di **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**: acquisizione, comunicazione o consegna di codici o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico dello Stato o di altro ente pubblico protetto da misure di sicurezza, al fine di cui sopra.

Con riferimento al reato di **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato, dal Ministero della Salute o comunque da altro ente pubblico o di pubblica utilità**: distruzione, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, al fine di cui sopra.

Con riferimento al **reato di falsità in documenti informatici**: falsificazione materiale o ideologica di un documento informatico pubblico o privato, al fine di cui sopra.

Elementi di controllo

Principi di Controllo e di attuazione dei processi decisionali

OMNIA ha implementato un apparato essenziale di prassi operative che garantiscono il rispetto delle normative vigenti nella gestione dell'area informatica e nella gestione dei dati in tema di privacy.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate dall'Amministratore Unico.

Codice etico e principi di comportamento

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono contenute nel Codice etico adottato da OMNIA.

Funzioni a rischio

FUNZIONE AZIENDALE
- Amministratore Unico;
- Direttore Tecnico;
- Responsabile Ufficio Gare;
- Responsabile Sistema di Qualità;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile informatico.

12. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

12.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i delitti di criminalità organizzata, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

12.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

E' opportuno fornire preliminarmente una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, coincidente con quelli indicati nell'art. 24 ter del Decreto e nell'art. 10 L. 146/2006.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato associativo si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti. Costituisce elemento essenziale la maturazione e la condivisione di un disegno criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie indeterminata di delitti, mentre non è necessaria una organizzazione strutturata con distribuzione specifica di compiti e mansioni, essendo sufficiente quel minimo di organizzazione idonea al perseguimento dello scopo criminoso.

Particolare rilievo è dato al fatto che la associazione a delinquere sia finalizzata alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, ovvero dei reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998.

Il delitto si configura come reato transnazionale quando parte della condotta illecita si realizza in un Paese straniero.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Il reato di associazione mafiosa, che richiede il concorso necessario di tre o più persone, si caratterizza non per le finalità dell'attività associativa, ma per il modo di operare. Elemento caratterizzante la associazione di tipo mafioso, che la distingue dagli altri reati associativi, è innanzitutto il metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma condiviso dagli associati. Metodo consistente da parte dell'associazione nell'utilizzazione verso i terzi estranei della forza di intimidazione nascente dal vincolo associativo e nell'approfittamento della condizione di assoggettamento e di omertà determinata per effetto dell'intimidazione.

Per integrare il metodo mafioso l'attività intimidatoria deve peraltro essere effettiva e concreta, non essendo sostenibile la tesi del c.d. "avviamento mafioso", ossia del patrimonio di relazioni con personaggi mafiosi che, contrassegnando l'associazione, renderebbero superflua la commissione di specifiche condotte di violenza o di minaccia e quindi di attività intimidatorie.

Il delitto si configura come reato transnazionale quando parte della condotta illecita si realizza in un Paese straniero.

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 7, comma 1, D.L.vo 152/1991)

Assume rilievo qualsiasi reato aggravato ai sensi dell'art. 7, *comma 1*, D.L.vo 152/1991, per essere stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Il reato consiste nell'ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'art. 416 bis c.p. in cambio della erogazione di denaro.

Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)

Il reato in questione si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, il quale ultimo prevede una pluralità di condotte tutte poste sullo stesso piano e relative alla illecita gestione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il delitto di configura come reato transnazionale quando parte della condotta illecita si realizza in un Paese straniero.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Il delitto consiste nel sequestrare una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Il delitto di configura come reato transnazionale quando parte della condotta illecita si realizza in un Paese straniero.

Reati in materia di armi (di cui all'art. 407 comma 2 lett. a n. 5 c.p.)

I delitti in questione consistono nella illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

12.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

Si deve osservare innanzitutto che non essendo OMNIA società intrinsecamente criminosa, non è dato individuare nell'ambito della sua struttura organizzativa ed aziendale aree a rischio, ovvero settori o processi aziendali rispetto ai quali si possa ritenere sussistente in se stesso il rischio di commissione di reati associativi.

L'eventuale rischio di commissione del reato di cui all'art. 416 c.p. è dunque collegato alla progettazione e commissione di condotte delittuose che si collochino nel contesto di un progetto criminoso indeterminato, e che si atteggiino dunque quale reati fine dell'associazione illecita. Laddove infatti tali condotte siano espressione di un disegno criminoso avente ad oggetto una serie indeterminata di reati e condiviso da persone fisiche contemplate dall'art. 5 D.L.vo 231/2001, è astrattamente possibile che esse concorrano con il reato associativo in ipotesi commesso nell'interesse o a vantaggio della società.

Rispetto a tale rischio costituiscono idonee misure preventive le procedure che sotto diversi profili assicurano la correttezza dei comportamenti posti in essere nella gestione aziendale, minimizzando il rischio di commissione di reati non associativi.

Un discorso diverso deve essere fatto invece in relazione al concorso esterno nei reati associativi di cui agli artt. 416 c.p., 416 bis c.p., 74 D.P.R. 309/90, 291 quater del T.U. del Presidente della Repubblica del 23.1.73 n. 43, in relazione ai quali è astrattamente possibile che nell'ambito dell'attività aziendale vengano poste in essere condotte rilevanti a titolo concorsuale ai sensi dell'art. 110 c.p. in quanto anche solo idonee ad agevolare la vita della associazione. Si tratta del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo.

Posto quanto in premessa, essendo i Delitti di Criminalità Organizzata spesso propedeutici alla commissione di altri reati già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti nelle altre Sezioni della Parte Speciale del Modello possano essere estesi anche alle fattispecie di reato rilevanti ai sensi della presente Sezione.

Pertanto occorre segnalare in riferimento ai reati di che trattasi che i processi maggiormente a rischio risultano essere:

- Reperimento di fondi pubblici;
- Gestione del processo acquisti e delle consulenze;
- Gestione del processo risorse umane;
- Gestione dei contenziosi e accordi transattivi;
- più tutti i processi mappati nella Capitolo 4 'Reati contro la P.A.'.

13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

13.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

13.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

L'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15 della L. 99/2009, prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di violazione del diritto di autore.

Mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche...un'opera d'ingegno protetta o parte di essa (Art. 171 comma 1, lett. a-bis) e comma 3 L. 633/1941)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

La lettera a-ter) del comma 1 è stata inserita dall'art. 26, comma 3 della L. 23 settembre 2025, n. 132, normativa sull'intelligenza artificiale: *“riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70 ter e 70 quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.*

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa...” (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio art. 171 bis L. 633/1941) - Modificato dalla L. n. 248/ 2000 e dalla L. di conversione n.166/2024

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Vengono tutelati sia il software in generale, sia le banche dati. Nel primo comma, infatti, viene punita la duplicazione abusiva, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi per elaboratore che siano poste in essere al fine di trarne profitto.

Nel secondo comma sono tutelate le banche dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

L'art. 171-ter L. 633/1941 (Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.) - *Modificato da L. n. 191/2009, L. n. 248/2000 , D.L. n. 7/ 2005, Legge n. 93 del 14 luglio 2023 e dalla L. di conversione n.166/2024*

nel suo lunghissimo elenco di fattispecie criminose, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; chi, pur non avendo concorso nella duplicazione abusiva, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fine di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive; sia la vendita o il noleggio di videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non contrassegnati dalla S.I.A.E.

La norma persegue lo scopo di garantire la trasparenza del mercato e la legittimità della circolazione dei supporti audiovisivi ed è finalizzato ad agevolare la repressione della pirateria fono-videografica rendendo gli illeciti immediatamente percettibili già attraverso la semplice rilevazione della mancanza del prescritto contrassegno S.I.A.E.

Con le disposizioni contenute **nell'articolo 171-septies L. 633/1941 (Mancata comunicazione dei dati di identificazione dei supporti ai sensi della Legge n.166/2024)** - *Modificato dalla L. di conversione n.166/2024-* vengono tutelate le funzioni di controllo esercitate dalla S.I.A.E. Nel primo comma, infatti, è prevista la pena di cui all'articolo 171-ter per i produttori e gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno S.I.A.E. che non comunichino alla S.I.A.E. stessa entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma invece, punisce la falsa comunicazione alla S.I.A.E.

L'art 171-octies L. 633/1941 (Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica) infine, punisce la vendita, l'installazione o l'utilizzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Art. 174- ter L. 633/1941 Utilizzare, duplicare, riprodurre in modo abusivo opere o materiali protetti) - *Modificato e inserito da Legge n. 93 del 14 luglio 2023*

Art. 174-sexies L. 633/1941 (Obblighi di segnalazioni e di notifiche) - *Introdotta da Legge n. 143 del 7 ottobre 2024.*

Art. 181-bis L.633/1941 (Accordi tra SIAE, altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti) - *Modif. da Legge di conversione n.166/2024.*

13.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

I reati oggetto della presente sezione sono stati oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale.

Ebbene tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, le attività/processi aziendali di seguito indicate possono essere considerate sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 24-bis nel D.lgs. n. 231/2001:

- gestione dei sistemi informatici.

Ebbene con riferimento al suddetto processo si rimanda alla Parte Speciale Capitolo 10 Reati informatici.

14. REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

14.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i reati in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

14.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-bis del D. Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001 n. 409.

Si riporta, di seguito, una descrizione in forma sintetica dei reati in esame.

Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate).

La norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione;

art. 454 c.p. (Alterazione di monete).

La norma punisce chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette uno dei fatti indicati nell'articolo precedente;

art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate). La norma punisce chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione;

art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede).

La norma punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;

art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati).

La norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;

art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo).

La norma punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta;

art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata).

La norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, strumenti informatici, o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati alla protezione contro la contraffazione o l'alterazione;

art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati).

La norma punisce l'utilizzo di valori bollati contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede.

L'art. 15 c. 7 lett. a) n. 1, n. 2 e n. 3 della L. 23 luglio 2009, n. 99 ha modificato l'articolo 25 bis del Decreto introducendo tra le fattispecie previste anche quelle di cui agli articoli 473 e 474 c.p.

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

La norma punisce chiunque potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, ovvero chiunque faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati ;

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

La norma punisce chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma

14.3 PROCESSI AZIENADALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

Tali fattispecie di reato sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale.

Dall'analisi preliminare svolta non sono pertanto emerse attività/processi sensibili.

Tuttavia, si evidenzia che il Codice etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

15. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

15.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i reati contro l'industria e il commercio, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

15.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

I delitti contro l'industria e il commercio richiamati dal D. Lgs. 231/2001 sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-bis 1 del D. Lgs. 231/01 ad opera dell'art.15, comma 7, lettera b del D.L. 23 Luglio 2009 n. 99)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura mediante l'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'interesse giuridico tutelato, quindi, risiede è il diritto al libero svolgimento dell'iniziativa economica.

La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio e non, quindi, alla loro effettiva realizzazione. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Il reato si configura quando, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti con violenza o minaccia, atti di concorrenza.

Il delitto, introdotto dalla L. 646/1982, nelle intenzioni del Legislatore, era volto a reprimere quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nell'economia attuando strategie intimidatorie a danno del mondo imprenditoriale.

L'interesse tutelato, pertanto, consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema economico e, quindi, nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore.

La condotta per avere rilevanza deve essere posta in essere da un soggetto che svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche in via di fatto purché tale attività non sia poste in essere una tantum.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato si configura quando, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagiona un nocumento all'industria nazionale.

La fattispecie mira alla tutela dell'ordine economico e più specificamente della produzione nazionale.

La condotta che per avere rilevanza deve cagionare un nocumento all'industria nazionale che può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, è inoltre richiesta la volontà della condotta tipica accompagnata dalla consapevolezza della contraffazione o alterazione dei contrassegni dei prodotti industriali e la previsione che da tale fatto possa derivare un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine, attenendo la differenza indistintamente alla provenienza o origine, intese come il luogo di produzione o fabbricazione e/o alla qualità, quando la cosa pur essendo dello stesso genere o della stessa specie rispetto a quella pattuita, è diversa per prezzo o utilizzabilità;

per il peso, la misura o il numero e/o per l'"essenza", quando sia stata consegnata una cosa per un'altra. Dal punto di vista soggettivo è richiesta la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si configura alternativamente con la vendita oppure con la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

La condotta, per avere rilevanza, deve avere ad oggetto sostanze alimentari che vengono presentate come genuine pur non essendolo. In particolare, le sostanze non genuine sono quelle contraffatte o alterate ossia quelle prodotte con sostanze diverse da quelle di norma utilizzate o modificate nella loro composizione chimica o nelle proprie caratteristiche strutturali, essendo state sottoposte a commistione con sostanze estranee alla loro composizione naturale, oppure depauperate di alcuni o tutti i principi nutritivi che le caratterizzano. Inoltre, qualora vi sia una specifica normativa volta a regolamentare la composizione di un alimento, il parametro di genuinità andrà rapportato alla corrispondenza del prodotto con i requisiti legali.

Dal punto di vista soggettivo il reato si configura con la consapevolezza della non genuinità la quale deve essere preesistente e non sopravvenuta.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato si configura qualora si pongano in vendita o si mettano altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Peraltro, per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 517 c.p., non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale.

Di fondamentale importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, è la fattispecie di pericolo concreto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter. C.p.)

Il reato si configura allorché, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbrichino o adoperino industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale, nonché qualora tali beni vengano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per

la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione, al fine di trarne profitto.

La fattispecie mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevetto, registrazione o negli altri modi previsti dalla legge in materia di privativa industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater. C.p.)

Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa comunque in circolazione, di tali prodotti, al fine di trarne profitto.

Quanto all'oggetto della condotta, l'indicazione geografica e la denominazione di origine dei prodotti agroalimentari consistono nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali di un paese, che serve a designare un prodotto originario. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la consapevolezza e volontà della condotta tipica e per quanto attiene la detenzione per la vendita, la messa in vendita o comunque in circolazione dei prodotti con indicazione geografica o denominazione di origine contraffatta o alterata anche il perseguimento del fine di profitto.

15.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

Tali fattispecie di reato sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale.

Dall'analisi preliminare svolta non sono pertanto emerse attività/processi sensibili.

Tuttavia, si evidenzia che il Codice etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

16. REATI REALIZZATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

16.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i reati realizzati con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico, reati contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

16.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei contenuti dell'*art. 25-quater* (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto, nel corpo del D.Lgs. 231/2001, dall'*art. 3* della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

L'articolo in esame prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati, taluni delitti in materia di terrorismo o contro l'ordine democratico, ovvero ne sia agevolata l'esecuzione.

Si tratta, in particolare, dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" (*art. 25-quater*, comma 1), nonché dei delitti, diversi da quelli indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999" (*art. 25-quater*, comma 4).

La genericità dei richiami operati dall'*art. 25-quater* crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Quanto alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001:

Art. 270 c.p. associazioni sovversive

Art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).

Detta norma punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive dell'ordinamento democratico.

Art. 270-bis. 1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti (introdotto dal d.lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n.60/2023)

Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati).

Detta norma punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

Per quanto, invece, concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

Articolo 270-quater codice penale (*Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena dalla reclusione da cinque a otto anni.

Articolo 270-quater1 codice penale (*Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo*)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Articolo 270-quinquies codice penale (*Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Articolo 270-quinquies.1 (*Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo*)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Articolo 270-quinquies.2 (*Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro*)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.

Articolo 270-*sexies* codice penale (*Condotte con finalità di terrorismo*)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Articolo 280 codice penale (*Attentato per finalità terroristiche o di eversione*)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico tenta la vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 280-bis codice penale (*Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280 – ter c.p – Atto di terrorismo nucleare

Art. 289 – bis c.p – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Art. 289 – ter c.p – Sequestro di persona a scopo di coazione (introdotto dal d.lgs. 21/2018)

Art. 302 c.p – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Art. 304 c.p – cospirazione politica mediante accordi

Art. 305 c.p – cospirazione politica mediante associazione

Art. 306 c.p – banda armata: formazione e partecipazione

Art. 307 c.p – assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Artt. 1 e 2 L.342/1976 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra

Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”, convertito nella L. 9 giugno 2025, n. 80, ha introdotto l'art. 270-quinquies.3 c.p. (“Detenzione di materiale con finalità di terrorismo”) e ha modificato l'art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materiali esplosivi). Tali interventi ampliano il perimetro dei “delitti con finalità di terrorismo” già ricompresi nell'art. 25-quater del d.lgs. 231/2001(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

In sostanza: più condotte potenzialmente rilevanti per la 231 nella macro-famiglia terrorismo/eversione).

In particolare, l'art. 270 – quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) c.p., *“punisce con la reclusione da due a sei anni, Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270- bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale”*. Malgrado il d.l. n. 48 non lo prevede espressamente, la nuova figura di reato introdotta nel codice penale integra il catalogo dei reati presupposto contenuti nel d.lgs. 231/01, in materia di responsabilità degli enti da reato.

All'art 435 (Fabbricazione o detenzione di materiali esplosivi) c.p. è stato aggiunto il seguente comma *“Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”*.

Questa modifica risponde alla crescente diffusione, soprattutto in ambienti *online*, di contenuti pericolosi finalizzati alla propaganda o alla formazione autonoma di terroristi e alla logica della “prevenzione anticipata”. A questa si affianca un rafforzamento dei controlli amministrativi, soprattutto in settori sensibili come quello del noleggio di veicoli o delle reti d'impresa, tradizionalmente esposti a infiltrazioni mafiose.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'articolo 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001 relativo alle “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” è stato introdotto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7.

L'articolo in esame prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati i delitti di cui all'art. 583-bis del codice penale. La norma punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione agli organi genitali femminili.

I reati contro la personalità individuale

Il quadro delle misure introdotte dalla legge 1 agosto 2003, n. 228, per reprimere il fenomeno della tratta di persone, si completa con la previsione di sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti degli

enti, nei termini chiariti nella parte generale del presente modello, allorché i soggetti che li rappresentino o che ricoprano le particolari cariche previste dal Decreto, commettano reati contro la personalità individuale.

A tal fine l'art. 5, introduce nel corpo del D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*quinquies*, rubricato:

“Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale”.

Segnatamente, i delitti presi in considerazione sono:

Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).

La norma punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Art. 600 bis c.p. (Prostituzione minorile).

La norma punisce chiunque induce una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorisce o sfrutta la prostituzione minorile.

Art. 600 ter c.p. (Pornografia minorile).

La norma punisce chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, ovvero ancora chi fa commercio di detto materiale pornografico.

Art. 600 quater c.p. (Detenzione o accesso a materiale pornografico).

La norma punisce chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p., consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento dei minori degli anni diciotto.

Art. 600 quater. 1 Pornografia virtuale (introdotto dall'art. 4 l. n. 38/2006)

Art. 600 quinquies c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

La norma punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Art. 601 c.p. (Tratta di persone). La norma punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di danaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato a trasferirsi al suo interno.

Art. 601-bis c.p (traffico di organi prelevati da persona vivente) - Introdotto dall'Art.1 L. n. 236 del 11 dicembre 2016

Art. 602 c.p. (Acquisto o alienazione di schiavitù).

La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600.

Articolo 603-bis codice penale (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*)

Art. 609 undecies c.p. (*Adescamento di minori*).

Art. 609 quater c.p. (*Atti sessuali con minorenne*)

Art. 609 quinquies c.p. (*Corruzione di Minore*)

Art. 609 octies c. p. (*Violenza sessuale di gruppo*)

Art. 613-bis c.p (Tortura) introdotto dall'art.1 l. n.110/2017

I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

-La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l'art. 5, comma 2) l'introduzione dell'art. 25-terdecies.

Art. 25-terdecies: Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3-.

Art. 604-bis c.p - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018)

REATO DI CAPORALATO

In ultimo occorre rammentare che la legge 199/2016 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo) ha determinato la modifica dell'articolo 603-bis del codice penale, che a sua volta è stato inserito nella categoria dei delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies, comma 1, lettera a) del d.lgs. 231/2001.

Infatti l'art. 6 della legge 199/2016 prevede l'integrazione dei casi di responsabilità 231 aggiungendo il delitto di cui all'art. 603-bis del codice penale alle fattispecie già contemplate dall'art. 25 quinquies (articoli 600, 601, 602 rispettivamente riduzione in servitù e schiavitù, tratta e commercio di schiavi e, infine, alienazione e acquisto di schiavi).

16.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

Tali fattispecie di reato sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale.

Dall'analisi preliminare svolta non sono pertanto emerse attività/processi sensibili.

Tuttavia, si evidenzia che il Codice etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

17. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO APPARECCHI VIETATI

17.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

17.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

La legge n. 39 del 2019 recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.”* ha previsto, con l'art. 5, comma 1, una nuova fattispecie di reato presupposto, introducendo al d.lgs. 231/2001 l'art. 25-*quaterdecies* rubricato ***“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”***.

Il nuovo articolo stabilisce che: *“1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”*

Si riporta di seguito una descrizione dei reati in esame.

Frode in competizioni sportive (Art. 1, Legge 401/1989)

Il delitto in esame punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

La norma punisce anche il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

È prevista un'aggravante, se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, Legge 401/1989)

Il delitto in esame punisce: a) chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; b) chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE); c) chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità; d) chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri; e) chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione

e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione; f) chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; g) chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.

In sintesi, il testo dell'art 4 della legge 401/1989, particolarmente lungo e complesso, comprende numerose fattispecie connesse all'esercizio, alla organizzazione e alla vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative. Viene altresì punita la condotta di chi dà pubblicità all'esercizio delle medesime attività, nonché di chi partecipa a detti concorsi, giochi o scommesse.

17.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

Tali fattispecie di reato sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale.

Dall'analisi preliminare svolta non sono pertanto emerse attività/processi sensibili.

Tuttavia, si evidenzia che il Codice etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

18. REATI TRANSNAZIONALI

18.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i reati transnazionali, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

18.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

La legge 16 marzo 2006, n. 146, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.

- si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D. Lgs. N. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato. Nello specifico le fattispecie rilevanti sono le seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416.bis. 1 c.p) - *introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato da Legge n. 60 del 24 maggio 2023*
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. 141/2024);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, co. 10), dispone l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all'ente.

18.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

Tali fattispecie di reato sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale.

Dall'analisi preliminare svolta non sono pertanto emerse attività/processi sensibili.

Tuttavia, si evidenzia che il Codice etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

19. REATO DI CONTRABBANDO

19.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente I reati in materia di contrabbando, ha la finalità di definire i reati, le regole e principi di comportamento che tutti I Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

19.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Direttiva PIF), ha introdotto – tra l'altro – il reato di “Contrabbando”, prevedendo la responsabilità degli enti (ex art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/01). Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. *Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, a decorrere dal 4 ottobre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 141/2024.*

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. *Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 141/2024.*

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b). *Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 141/2024.*

Il **D.Lgs. n. 141/2024**, inoltre, sostituisce il riferimento dell'art. 25-sexiesdecies del Decreto 231 ai reati previsti dal D.P.R. n. 43/1973 (recante disposizioni legislative in materia doganale), che è stato abrogato dall'art. 8 del decreto in esame (Abrogazioni), con i reati previsti dalle disposizioni complementari al codice doganale dell'unione, di cui agli artt. 78 ss. All. I del D.Lgs:

Art. 78. - Contrabbando per omessa dichiarazione

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Art. 79.- Contrabbando per dichiarazione infedele

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Art. 80.- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Art. 81. - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 82. - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Art. 83. - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 84. - Contrabbando di tabacchi lavorati

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Art. 85. - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 86. - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 87.-Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Art. 88 - Circostanze aggravanti del contrabbando [articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025]

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;
- e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:

- a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
- b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

Art. 89. - Recidiva nel contrabbando

1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.

2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.

3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.

Art. 90. - Contrabbando abituale

1. È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000.

Art. 91. - Contrabbando professionale

1. Chi, dopo avere riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, riporta una condanna per un altro delitto di contrabbando è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'articolo 133, secondo comma, del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 92. - Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale

1. Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'articolo 109 del codice penale. Le disposizioni degli articoli 90 e 91 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi previste.

Art. 93. - Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata

1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore a un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.
2. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza.

Art. 94.- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

Art. 97. - Violazioni nelle zone extra-doganali

1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine che sarebbero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel territorio doganale, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, chiunque, nei territori extra-doganali indicati nell'articolo 3, costituisce o gestisce depositi in violazione dell'articolo 9.
2. La sanzione di cui al comma 1 è commisurata sull'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti.

Art. 98. -Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria

1. Qualora si riscontrino differenze tra il numero dei colli accertato e quello indicato nel manifesto, nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione sommaria di uscita, ove obbligatoriamente previsti, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.
2. È tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000 chiunque violi l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, una notifica dell'arrivo di una nave o di un aeromobile o una dichiarazione sommaria di uscita.
3. Delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 rispondono solidalmente i soggetti di cui agli articoli 127, 133 e 271 del Codice.

Art. 99. - Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.

2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

Art. 100.- Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi o il comandante di aeromobili che:

- a) viola le disposizioni di cui all'articolo 60 ovvero omette di denunciare l'approdo, entro il giorno lavorativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale;
- b) atterra per cause di forza maggiore fuori dell'aeroporto doganale e non segnala l'atterraggio ai sensi dell'articolo 65;
- c) è sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione, quando previsti;
- d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto.

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000:

- a) il comandante di aeromobili che atterra fuori dell'aeroporto doganale, ancorché ne segnali l'atterraggio alle Autorità di cui all'articolo 65;
- b) il capitano di navi e il comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell'Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, ovvero fa partire la nave o l'aeromobile senza il relativo permesso.

Art. 101.- Inosservanza di adempimenti per opere in prossimità della linea di vigilanza doganale

1. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7 è punita con la sanzione amministrativa da un decimo all'intero valore del manufatto, determinato con le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia.

2. L'Agenzia, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone la demolizione del manufatto in danno e a spese del trasgressore.

Art. 102. - Rifiuto di fornire informazioni e assistenza

1. Chiunque non fornisce all'Agenzia e alla Guardia di finanza, entro i termini assegnati, la documentazione e le informazioni richieste, nonché l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento delle attività di competenza, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.

Art. 103. - Altre violazioni

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000:

- a) l'inosservanza di un provvedimento relativo all'applicazione della normativa doganale;
- b) la fornitura all'Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi;
- c) la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali;
- d) la manomissione e l'alterazione dei sigilli doganali.

Il D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024 ha comportato anche l'inserimento, sempre nell'Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001, dei reati previsti dal **D.Lgs. n.504 del 1995** (Testo Unico in materia di accise):

Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici)

Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche)
Art. 42 (Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche)
Art. 43 (Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche)
Art. 44 (Confisca)
Art. 45 (Circostanze aggravanti)
Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni)
Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)
Art. 48 (Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa)
Art. 49 (Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa)
A queste fattispecie si aggiunge il nuovo reato (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) introdotto sempre dal Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise).

19.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE REATO

Tali fattispecie di reato sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale.

Dall'analisi preliminare svolta non sono pertanto emerse attività/processi sensibili.

Tuttavia, si evidenzia che il Codice etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

20. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

20.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

20.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

Il D.Lgs. n. 184 relativo alla “Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” per l’attuazione della direttiva europea (UE) 2019/713 pubblicato in GU Serie Generale n. 284 del 29.11.2021 ha modificato la rubrica e i commi dell’Art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha inserito nel codice penale l’Art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l’inserimento, dopo l’articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, c.d. **“Decreto Giustizia”**, recante *“disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”* interviene sugli **artt. 24 e 25-octies.1** del D.lgs. 231/2001.

L’art. 25-octies.1, D.lgs. 231/2001 *“reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti?”*, viene modificato con l’aggiunta del **comma 2-bis** il quale prevede la fattispecie di reato di **“trasferimento fraudolento di valori”**, prevista **all’art. 512-bis c.p.**

Il nuovo Art.25-octies.1 contempla i seguenti reati:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930)

Il reato contemplato dall’Art. 493-ter c.p. punisce chiunque, al fine di trarre profitto per sé e per gli altri utilizza, cede, mette in circolazione carte di credito di cui non è titolare, ma sottratte, trovate falsificate o qualsiasi altro documento analogo

La pena prevista per questo reato è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 euro a 1.550 euro. All’ente si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Nei casi di condanna si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 (sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito).

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
Il reato contemplato dall’Art. 493-quater c.p. punisce chi, al fine di realizzare o far realizzare il reato previsto dall’Art.493-ter, utilizza o fa utilizzare ad altri, tramite vendita, cessione od altro, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere tale reato. La pena prevista per questo reato è la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro. All’ente si applica la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. Nei casi di condanna si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 (sospensione o revoca delle

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito) (Articolo 493-
quater inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)

- Frode informatica (Articolo 640-ter c.p.)

Il reato contemplato dall'Art. 640-ter c.p. punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena prevista per questo reato è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 51 euro a 1.032 euro. Sia la pena della reclusione sia la multa si aggravano se il reato è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. All'ente si applica la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito).

- **Trasferimento fraudolento di valori** (Art. 512-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni (*introdotto dal d.l 19/2024*).

20.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHI DI COMMISSIONE REATO

I reati oggetto della presente sezione sono stati oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale.

Ebbene tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, le attività/processi aziendali di seguito indicate possono essere considerate sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 24-bis nel D.lgs. n. 231/2001:

- gestione dei sistemi informatici.

Con riferimento al suddetto processo si rimanda alla Parte Speciale paragrafo Reati informatici.

21. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

19.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i reati in materia di delitti contro il patrimonio culturale, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

21.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

In data 3 marzo 2022, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*” (C. 893-B).

In data 22 marzo 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.68 la Legge 9 marzo 2022 n. 22 recante disposizioni in materia contro il patrimonio culturale

Si tratta di una riorganizzazione sistematica, nonché un'integrazione all'interno del Codice Penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 (“*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”), attraverso l'inserimento del titolo VIII-bis, rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”, e composto da 17 nuovi articoli (da 518- a 518-undecies); con ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti .

Ed è, l'art. 3 della Legge introduce all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies “*Delitti contro il patrimonio culturale*”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale e precisamente :

- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico

o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. *(il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della L. 22 gennaio 2024, n. 6).*

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste *ex* art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

21.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHI DI COMMISSIONE REATO

Tali fattispecie di reato sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale.

Dall'analisi preliminare svolta non sono pertanto emerse attività/processi sensibili.

Tuttavia, si evidenzia che il Codice etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

22. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

22.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i reati in materia di delitti contro il patrimonio culturale, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

22.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

La Legge n. 22 del 09 Marzo 2022, " Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", ha inserito nel Codice penale, dopo il titolo VIII del libro secondo, il titolo VIII-bis "DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE" per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte. Il titolo VIII-bis è composto da 17 nuovi articoli, con i quali si puniscono i delitti che abbiano ad oggetto i beni culturali.

La stessa legge ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-sexiesdecies degli articoli 25-septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali).

I reati contemplati nell'Art.25-duodevicies dalla legge n.22 del 09 Marzo 2022 in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali sono:

- Riciclaggio di beni culturali – (Art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – (Art. 518-terdecies c.p.)

anch'essi contenuti nel titolo VIII-bis "DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE" per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

22.3 PROCESSI AZIENDALI A RISCHI DI COMMISSIONE REATO

Tali fattispecie di reato sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale.

Dall'analisi preliminare svolta non sono pertanto emerse attività/processi sensibili.

Tuttavia, si evidenzia che il Codice etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

23. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

23.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale inerente i reati in materia di delitti contro gli animali, ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività/Processi Sensibili, la commissione dei reati presupposto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali

23.2 I REATI E LE POTENZIALI MODALITÀ ATTUATIVE DELLA COMMISSIONE DEGLI ILLECITI

Con la Legge 6 giugno 2025, n. 82 (in GU n. 137 del 16/06/2025; entrata in vigore 1/07/2025) sono diventati reati-presupposto 231 i principali delitti contro gli animali (artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies c.p.; profili procedurali anche su 544-sexies).

La legge introduce nel d.lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-undevicies, con sanzione pecuniaria fino a 500 quote e interdittive fino a 2 anni nei casi previsti.

Le novità legislative recentemente intervenute hanno riflessi sul D. Lgs. 231/2001, per esplicito richiamo dell'art. 8 della L. 6.6.2025 n. 82 che, come detto, introduce l'art. 25-undevicies del decreto legislativo 231/2001, sia per il contenuto specifico dell'art 639 c.p., siccome modificato dall'art. 24 della L. 9.6.2025 n. 82, in quanto rientrante nell'alveo dei delitti in materia di patrimonio di cui all'art. 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

Per tale ultima disposizione normativa va precisato che l'inserimento nell'elenco dei reati presupposto può essere dettata solo da ragioni di mera opportunità di completezza del MOGC, trattandosi di reato dai quali può astrattamente dipendere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Nello specifico, l'attuale art. 25 undevicies rubricato "delitti contro gli animali" così statuisce:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater,

544 quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

3. PROCESSI AZIENDALI A RISCHI DI COMMISSIONE REATO

Tali fattispecie di reato sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale.

Dall'analisi preliminare svolta non sono pertanto emerse attività/processi sensibili.

Tuttavia, si evidenzia che il Codice etico della società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

24. PROCESSI STRUMENTALI

Nella presente sezione del Modello Organizzativo sono descritti i processi strumentali, intendendosi per tali i processi aziendali funzionali in astratto alla commissione dei reati, all'interno dei processi sensibili alla commissione dei seguenti "Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione", "Reati societari", "Reati in materia di Sicurezza ed Igiene sul lavoro ed Ambiente", i "Reati di ricettazione, riciclaggio", i "Delitti di criminalità organizzata" e i "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Ebbene l'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale ha permesso di individuare i seguenti processi strumentali:

- Acquisizione e gestione delle risorse umane;
- Acquisti di beni e servizi;
- Consulenze e prestazioni professionali;
- Accordi transattivi.

24.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Descrizione del Processo

Il processo di selezione e assunzione del personale è composto da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra OMNIA e una persona fisica. Il processo si riferisce a tutte le figure ed i livelli professionali di interesse e si articola, sostanzialmente, nelle seguenti fasi:

- Definizione dei fabbisogni;
- Acquisizione e gestione delle candidature;
- Colloquio;
- Selezione del Personale;
- Formulazione dell'offerta ed assunzione;
- Formulazione dell'offerta per un contratto di collaborazione;
- Progressioni di carriera.

Reati

- a) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.)

L'assunzione del personale è un'attività che, pur non presentando rischi diretti di reato ai fini del D.Lgs. 231/01, può acquisire rilevanza strumentale qualora, combinata con le attività direttamente sensibili, supporti la realizzazione del reato.

La presente attività strumentale, quindi, è riconducibile ai *reati in materia di corruzione*, potendo costituire modalità attuativa di altra utilità da corrispondere a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per fini corruttivi.

L'attività strumentale in argomento potrebbe comportare anche la realizzazione di *reati ex T.U. 81/2008* configurabili ad esempio nella mancata formazione ex T.U. 81/2008 (*Sicurezza e Salute suoi luoghi di lavoro*).

Inoltre, ove nello svolgimento di tale attività vengano utilizzati contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, erogati per finalità diverse da quelle per le quali erano stati concessi, è ipotizzabile anche il reato di *malversazione a danno dello Stato e Truffa ai danni dello Stato*.

L'attività strumentale in argomento potrebbe comportare infine la realizzazione di *reati tributari* ex D. Lgs 74/2000.

Elementi di controllo

Principi di controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **separazione di ruolo** tra le funzioni utilizzatrici della risorsa ed i soggetti delegati all'assunzione delle risorse, nonché dell'esistenza di **momenti valutativi tracciabili**.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate ad hoc dall'Amministratore Unico.

Procedure

I rapporti con le risorse di OMNIA, le modalità operative e le responsabilità del processo di gestione delle risorse umane sono gestite dalla seguenti procedure:

- Procedura 231.06 Acquisizione e Gestione delle Risorse Umane.
Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Codice etico e principi di comportamento

Il Codice etico disciplina i rapporti con il personale dettando principi generali.

In particolare si evidenzia quanto segue:

- La selezione del personale avviene nel rispetto dei principi delle pari opportunità e senza operare discriminazioni con riferimento alla sfera privata o alle opinioni dei candidati.
- Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro o con contratto di collaborazione.
- Le politiche di gestione del personale sono rese disponibili a tutti i dipendenti/collaboratori attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale (documenti organizzativi, e comunicazione dei responsabili).
- I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura.
- Vi deve inoltre essere tracciabilità degli atti, nonché devono essere osservati i principi espressi nel Codice etico con particolare riferimento al divieto di promessa e/o concessione di favoritismi nell'assunzione del personale.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Con periodicità annuale, il Responsabile del Personale fornisce le seguenti informazioni:

- prospetto contenente l'indicazione numerica, per il periodo di riferimento e cumulativamente dall'inizio dell'anno, delle risorse assunte, nonché di quelle uscite.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

Area a rischio

FUNZIONE AZIENDALE
- Amministratore Unico
- Responsabile Personale
- Direttore Tecnico
- Responsabile delle commesse
- Responsabile Amministrativo

24.2 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

cfr. Parte Speciale Capitolo 8 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

24.3 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

cfr. Parte Speciale Capitolo 8 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

24.4 ACCORDI TRANSATTIVI

Descrizione del Processo

Il processo concerne le attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi e finalizzate, in particolare, a consentire di accordarsi con terzi, mediante reciproche concessioni, ponendo fine ad una lite già incominciata o una lite che può sorgere.

Le controversie possono derivare sia da un rapporto contrattuale, sia da responsabilità extracontrattuali.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia;
- esame dell'esistenza dei presupposti per addivenire alla transazione;
- definizione e formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

In generale, ci si riferisce a tutte le controversie insorte o che potrebbero insorgere relativamente a:

- contratti di varia natura stipulati tra OMNIA e Terzi;
- controversie di lavoro;
- azioni di risarcimento danni promosse da o contro l'Ente.

Reati

La stipula di accordi transattivi può rientrare tra le attività che, pur non presentando rischi diretti di reato ai fini del D.Lgs. 231/01, possono acquisire rilevanza strumentale qualora, combinate con le attività direttamente sensibili, supportino la realizzazione del reato.

La presente attività strumentale, quindi, è riconducibile ai *reati di criminalità organizzata*, ai *reati ex art. 25 novies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), ai *reati in materia di corruzione*, potendo costituire modalità per la creazione della provvista di denaro da corrispondere a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per fini corruttivi.

L'attività di cui si discute è riconducibile inoltre ai

In ultimo l'attività strumentale potrebbe essere ricondotta ai *reati societari* e *reati tributari* ex D. Lgs 74/2000.

Elementi di controllo

Principi di controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **separazione di ruolo** fra le fasi chiave del processo e della **tracciabilità delle fasi** a garanzia delle scelte effettuate alla base dell'accordo transattivo.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno nell'organigramma;
- a livello esterno dallo statuto dell'Ente, nonché dalle deleghe/procure rilasciate ad hoc dall'Amministratore Unico.

Protocolli/Procedure

Per quanto attiene agli accordi transattivi è bene evidenziare che questi possono essere sottoscritti dal Legale rappresentante.

Inoltre si rimanda alla procedure specifiche del Sistema di Qualità Iso 9001.

Codice etico e principi di comportamento

Il Codice etico disciplina i principi generali come quelli relativi al Valore contrattuale del Codice etico, all'Osservanza delle disposizioni di Legge, all'obbligo di riservatezza e tutela delle informazioni, e ai Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Con periodicità annuale devono essere fornite dall'Amministratore Unico le seguenti informazioni:

- prospetto contenente gli accordi transattivi effettuati, con specificazione degli importi transatti e indicazione delle cause e motivazioni che giustificano la transazione effettuata.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

Area a rischio

FUNZIONE AZIENDALE
- Amministratore Unico